

DISCIPLINARE DI GARA

procedura: aperta ex articoli 44 e 71, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti)
criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 108, comma 4 del codice dei contratti

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO “D” OSPEDALE “BRIOLINI” DI GAZZANIGA.-

CUP: F72C21001060002

CIG: B667405D85

PREMESSE

Art. 1. Individuazione dell'appalto

- 1 Con Deliberazione n.285 del 31 marzo 2025, questa Stazione appaltante intende affidare i lavori individuati alla lettera a), mediante scelta del contraente con le modalità e le condizioni previste dal Presente Documento.
- 2 L'appalto è individuato come segue:
 - 2.a denominazione univoca dell'intervento conferita dalla Stazione appaltante:
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO "D" DELL'OSPEDALE "BRIOLINI" DI GAZZANIGA.-
 - 2.b la scelta del contraente avviene:
 - mediante la procedura aperta ex articoli 44 e 71, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
 - con il criterio di affidamento secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 108, comma 4 del codice dei contratti;
 - 2.c Luogo di esecuzione: Comune di Gazzaniga - NUTS: ITC46;
 - 2.d Codice CPV: 45400000-0
 - 2.e Codice CUP: F72C21001060002
 - 2.f Codice CIG: B667405D85
- 3 L'appalto, ai sensi dell'articolo 57 del Codice dei contratti, è affidato in conformità alle specifiche tecniche e ai criteri ambientali minimi approvati con il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 11 ottobre 2017: «*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*» (in G.U. n. 259 del 6 novembre 2017);
- 4 La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (www.ariaspa.it).
- 5 La durata del procedimento è prevista per un termine massimo di 6 mesi, salvo le eccezioni indicate all'allegato I.3 del D.lgs. 36/2023.

Art. 2. Stazione appaltante e Responsabile unico del procedimento (nel seguito semplicemente «RUP»)

- 1 Sono altresì individuati i seguenti riferimenti:

Stazione appaltante: ASST Bergamo Est, via Paderno, 21 – 24068 Seriate (Bg)

Identificativi fiscali:
Codice fiscale e Partita IVA: 04114380167 - Codice IPA: asstbe
URL: <https://www.asst-bergamoest.it/it> - domicilio digitale (PEC): protocollo@pec.asst-bergamoest.it
RUP: Arch. Massimo Puricelli
e-mail (ordinaria): ufficiotecnico@asst-bergamoest.it
Responsabile Procedimento di Gara: dr. Luca Urbani
e-mail (ordinaria): luca.urbani@asst-bergamoest.it
- 2 Per qualsiasi chiarimento rivolgersi all'apposita funzionalità messa a disposizione dalla Piattaforma telematica ai sensi del punto 2.2.

Art. 3. Profilo di committente

1. Il «Profilo di committente»: <https://www.asst-bergamoest.it/it>

Art. 4. Termini per lo svolgimento della procedura

- 1 Nel presente procedimento di gara:
 - il termine ultimo per la presentazione delle offerte è alle **ore 16:00 del 30 aprile 2025**.
 - la prima seduta pubblica di gara verrà presumibilmente convocata il **7 maggio 2025**, previa conferma comunicata con le modalità di cui al punto 2.2.;
 - il termine di cui alla lettera a) è perentorio e non sono ammesse offerte tardive; in ogni caso il ritardo è a rischio esclusivo dell'Offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi dell'eventuale ritardo o del mancato recapito dell'offerta;
- 2 L'Offerta è irrevocabile e l'Offerente è vincolato alla propria offerta per **180 (centottanta) giorni** dal termine ultimo di cui al comma 1, lettera a); nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte:
 - le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante può chiedere agli Offerenti di confermare la validità dell'Offerta sino alla data indicata nella richiesta e comunque per un tempo non superiore ad altri 180 (centottanta) giorni, rinnovando per lo stesso periodo, l'efficacia della garanzia provvisoria di cui al Capo 10;
 - il mancato riscontro positivo alla richiesta di cui alla lettera a) è considerato a tutti gli effetti come rinuncia dell'Offerente alla partecipazione alla gara e la relativa Offerta è archiviata;
- 3 Tutti i termini, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971 ed è sempre fatto salvo il loro differimento ad altra data, reso pubblico con le modalità di cui al punto 2.2.

Art. 5. Contenuti del Presente Documento

- 1 Il Presente Documento, anche ove così citato semplicemente, costituisce parte integrante, sostanziale e inscindibile del bando di gara; ogni riferimento al bando di gara si intende esteso al Presente Documento; nel Presente Documento:
 - sono riportate le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli Offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte;
 - ogni riferimento e contenuto di un Capo, paragrafo o punto, contrassegnato da uno, due o tre caratteri, si intende esteso a tutte le parti subalterne individuate rispettivamente con più caratteri dei quali rispettivamente il primo o i primi due o i primi tre, sono in comuni con il Capo, il paragrafo immediatamente precedente e che lo contiene;
 - ogni riferimento o rinvio a un Capo, paragrafo o punto, senza ulteriori specificazioni o non seguito da una disposizione normativa specifica, si intende riferito al presente Documento di gara,
 - anche con riferimento alle Premesse, sono assunte le definizioni di cui all'articolo 6.
- 2 Tutte norme legislative e regolamentari citate si intendono nel testo comprensivo di successive modifiche e integrazioni, come vigente alla data di pubblicazione del bando di gara, secondo il principio *tempus regit actum*.
- 3 In deroga al comma 2, qualora le medesime norme o norme imperative sopravvenute fossero imposte come retroattive, si devono intendere nel testo vigente al momento del verificarsi dell'evento al quale devono essere obbligatoriamente applicate.

Art. 6. Definizioni e abbreviazioni utilizzate

- 1 Le norme elencate si intendono nel testo vigente comprensivo di successive modifiche e integrazioni:
 - 1.a **«Codice dei contratti»**: il Codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nella versione vigente alla data di pubblicazione del bando di gara;
 - 1.b **«Regolamento sull'esecuzione»**: il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
 - 1.c **«decreto n. 81 del 2008»**: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - 1.d **«d.m. n. 248 del 2016»**: il decreto del ministero delle infrastrutture 10 novembre 2016, n. 248, con l'individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione;
 - 1.e **«Codice Antimafia»** Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- 2 Definizioni specifiche relative al procedimento:
 - 2.a **«Data di indizione della gara»**: agli effetti giuridici è costituita dalla data di pubblicazione del bando di gara;
 - 2.b **«Motivi di esclusione»**: uno o più d'uno dei motivi ostativi alla partecipazione definiti dal Codice dei contratti, o previsti da altre norme imperative oppure previsti esplicitamente dal presente Documento;
 - 2.c **«DGUE»** il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 91 del Codice dei contratti e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, descritto al punto 15.2 e il cui modello adattato e integrato in relazione alla presente gara, è allegato del presente Documento di gara; è relativo a ciascun Operatore economico in qualunque modo coinvolto nella gara;
 - 2.d **«Plico» oppure «Offerta»** (ove citata senza altre specificazioni): convenzionalmente il complesso della documentazione amministrativa e della documentazione di Offerta, caricato sulla Piattaforma, composto dalle seguenti Buste telematiche:
 - **«Busta Amministrativa» o «Busta A» o «Busta della Documentazione amministrativa»**, la busta con l'intera documentazione richiesta per la partecipazione, costituita dalla documentazione amministrativa di cui al Capo 15
 - **«Busta Tecnica» o «Busta B» o «Busta dell'Offerta tecnica»**, la busta contenente l'offerta tecnica di cui al Capo 16; con la definizione di **«Offerta tecnica»** si intende, a tutti gli effetti, l'Offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in fase di gara, eventualmente precisata, dettagliata o in altro modo modificata in fase di approvazione da parte della Stazione appaltante. L'Offerta tecnica è parte integrante del contratto e la sua attuazione contrattuale non comporta oneri per la Stazione appaltante rispetto a quanto determinato in fase di aggiudicazione;
 - **«Busta Economica» o «Busta C» o «Busta dell'Offerta economica»**, la busta contenente la dichiarazione di Offerta economica costituita dall'Offerta di prezzo di cui al Capo 17;
 - 2.e **«Operatore economico»**: una persona fisica o un'entità giuridica, tra quelle di cui al Capo 5, che opera in piena autonomia professionale, quale autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici e, qualora imposto dalla legislazione fiscale, titolare di propria partita IVA, in qualunque modo coinvolto nel presente procedimento, quale:
 - operatore economico che opera individualmente o in forma societaria, autonomamente o come componente di una Forma aggregata, consorzio o consorziato;
 - ausiliario, cedente o affittante l'azienda o il ramo d'azienda ad altro Operatore economico nell'anno antecedente la data di indizione della gara;
 - 2.f **«Offerente»**: un Operatore economico di cui alla lettera e), che presenta offerta autonomamente,

o più Operatori economici in una Forma aggregata di cui alla lettera g) che partecipano unitariamente presentando unitariamente un'unica offerta;

- 2.g «**Forma aggregata**»: gli Operatori economici riuniti, quali i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari (cosiddetti consorzi occasionali), sia già perfezionati (ovvero già costituiti con atto notarile di mandato con rappresentanza) che non ancora perfezionati (con impegno a costituirsi formalmente dopo l'aggiudicazione).

CAPO 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 Piattaforma telematica di negoziazione

1.1 La presente procedura è interamente gestita tramite il sistema informatico di e-procurement per le procedure telematiche di acquisto denominata «**Sintel**» di proprietà di Aria S.p.A. (società in house di Regione Lombardia). A tale scopo:

1.a la partecipazione è ammessa esclusivamente con la presentazione della documentazione richiesta dagli atti di gara e dell'offerta, mediante la Piattaforma telematica, pertanto, le Offerte devono pervenire esclusivamente mediante la Piattaforma e sono irricevibili le Offerte che prevegano con qualunque altra modalità;

1.b la Piattaforma telematica è accessibile all'indirizzo internet <https://www.ariaspa.it>, con le modalità di cui al punto 1.3.2;

1.c le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica ed ogni altra informazione utile per gli Operatori economici ai fini dell'accesso e dell'utilizzo della stessa per la registrazione e la presentazione dell'Offerta sono descritte e richiamate nei seguenti manuali, parti integranti e sostanziali della documentazione di gara, accessibili alla pagina di cui alla lettera a), menu «**Strumenti di supporto**», oppure con accesso direttamente alla pagina <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>, menu «**Guide e manuali**», sottomenu «Piattaforma Sintel», link «Guide per l'utilizzo» dove sono reperibili seguenti documenti:

- «Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel»;
- «Requisiti per l'accesso alle Piattaforme Sintel e Neca»;
- «Registrazione e accesso»;
- «Gestione del Profilo»;
- «Partecipazione alle Procedure»;

1.d con la Piattaforma telematica sono gestite tutte le fasi della gara comprese la pubblicazione, la presentazione, la valutazione e l'ammissione degli Offerenti e delle offerte, le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

1.2 Per supporto ai problemi tecnici relativi all'uso della Piattaforma telematica o l'effettuazione del procedimento di identificazione e registrazione (diversi dai quesiti inerenti all'oggetto del procedimento) è possibile contattare i gestori tecnici della stessa:

2.a al numero verde telefonico: **800.116.738** (Contact center l'Italia);

2.b al numero telefonico: **+39 0239331780** (Contact center l'estero);

2.c all'indirizzo e-mail: **supportoacquistipa@ariaspa.it**

1.3 Il supporto di cui al comma 2 non prevede l'assistenza all'interpretazione e all'applicazione della disciplina relativa alla documentazione, ai requisiti, alle condizioni di ammissione degli Offerenti e delle offerte, alle modalità, ai contenuti e condizioni di valutazione delle offerte e di aggiudicazione; per tali argomenti si rinvia al punto 2.2.

1.2 Identificazione e accesso alla Piattaforma telematica

2.1 Ai fini della partecipazione alla gara mediante la Piattaforma, fermo restando l'obbligo consultare la documentazione di cui al punto 1.1, lettera c), si rende noto quanto segue:

1.a gli Operatori economici non ancora registrati sulla Piattaforma all'accesso o dopo il tentativo di accedere alla procedura selezionata devono attivare il comando **«Nuova Registrazione»** oppure

- **«Registrazione nuovo utente»**, oppure **«Crea nuovo utente»**, con l'acquisizione delle credenziali (user ID e password) per operare sulla Piattaforma, registrandosi mediante SPID, Carta Nazionale dei Servizi o richiesta di USER ID e Password, eventualmente anche dall'indirizzo internet
- <https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/registrationSupplier.jsp>
 - dopo la registrazione di cui alla lettera a) o direttamente per gli Operatori economici già registrati l'accesso utile alla Piattaforma telematica avviene in uno dei seguenti modi: **«Entra con SPID»**,
- **«Entra con CNS»** oppure **«Entra con ID e password»**, a seconda della tipologia di registrazione scelta in fase di primo accesso e registrazione;
 - dopo l'accesso alla Piattaforma, oppure direttamente all'indirizzo internet
- <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/piattaforma-sintel> e il comando **«Entra in piattaforma»** è possibile accedere ai bandi di gara pubblicati, per ricercare, individuare e quindi selezionare la presente procedura dal menu **«Procedure»** e quindi accedere alla disponibilità dei documenti di gara.

2.2 Tutte le operazioni effettuate sulla Piattaforma telematica risultano da tracce informatiche create e conservate automaticamente dalla stessa mediante «log di sistema» e possono essere consultate dopo il termine di scadenza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) o, se riguardano le Offerte, dopo l'aggiudicazione.

1.3 Utilizzo della Piattaforma

1.3.1 Presentazione dell'offerta

1.1 La presentazione dell'offerta avviene per step successivi come resi disponibili in progressione dalla Piattaforma. Una volta selezionata e resa disponibile sulla Piattaforma la presente procedura, l'Operatore economico deve consultare e, se del caso, scaricare tutta la documentazione di gara disponibile. In particolare, deve scaricare la documentazione amministrativa che deve compilare e sottoscrivere per la partecipazione alla gara:

1.a tale documentazione amministrativa richiesta o richiamata al Capo 15:

- una volta compilata, unita alla documentazione specifica dell'Offerente individuata o richiamata al punto 15.1.2, deve essere firmata digitalmente;
- deve essere compattata e contenuta in un unico file compresso di tipo ZIP o RAR, **senzache quest'ultimo sia firmato digitalmente;**
- deve essere caricata sulla Piattaforma telematica;

1.b successivamente deve essere caricata l'**Offerta tecnica** redatta ai sensi e con le modalità di cui al Capo 16 (si rinvia alla **busta «B»**), convertita in PDF se redatta in altro formato e sottoscritta digitalmente come richiesto dal presente Disciplinare, compattata e contenuta in un unico file compresso di tipo ZIP o RAR, **senza che quest'ultimo sia firmato digitalmente;**

1.c successivamente per concludere deve presentare l'**Offerta Economica** di cui al Capo 17 (si rinvia alla **busta «C»**), scaricando il relativo file per l'Offerta Economica disponibile sulla stessa Piattaforma telematica, compilarlo con l'offerta e con le altre indicazioni obbligatorie di cui al

citato Capo 17, sottoscriverla firma digitale e caricarla sulla Piattaforma telematica;

1.d i files della documentazione amministrativa e delle offerte devono essere sottoscritti con una delle seguenti firme digitali accettate:

- di tipo PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), con la funzione di far comparire i dati della firma sul documento PDF; questo tipo di firma è ammessa e possibile solo per file in originale in formato PDF (suffisso «.pdf») o convertiti in tale formato; per questi files è possibile usare la firma CAdES ma resta preferibile utilizzare la firma PAdES;
- di tipo CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures) e il file generato dopo la firma ha un'estensione «.p7m»; questo tipo di firma è il solo che può e deve essere utilizzato per sottoscrivere files in originale diversi dal PDF (esempio Word, Excel, grafici o immagini);
- in ogni caso i soggetti che sottoscrivono con firma digitale devono evitare di allegare copia dei propri documenti di riconoscimento.

Valgono comunque i riferimenti ai contenuti dell'art. 6, comma 3 delle Premesse.

1.e la Piattaforma telematica riscontra le operazioni di registrazione e di caricamento della documentazione per la partecipazione e dell'Offerta, mediante messaggio che compare sulla stessa o mediante comunicazione al domicilio digitale dell'Offerente.

1.3.2 Raccomandazioni sull'utilizzo della Piattaforma

2.1 Al fine di semplificare e alleggerire gli adempimenti da parte degli Operatori economici e della Stazione appaltante si raccomanda di agire come segue:


1.a se il DGUE è compilato in ogni sua parte si deve evitare:

- di allegare copia di documenti, dichiarazioni, attestazioni o certificati il cui contenuto è già stato dichiarato nel DGUE;
- di allegare ulteriori dichiarazioni sui Motivi di esclusione, ma allegare solo atti, dichiarazioni e informazioni che non trovano collocazione nello stesso DGUE, come previsto al punto 15.3;

1.b in applicazione delle previsioni di cui al punto 1.3.1, lettera d), i files in formato:

- standard PDF (suffisso «.pdf») devono essere sottoscritti **preferibilmente** con la firma digitale di tipo PAdES, pur essendo ammessa la firma digitale di tipo CAdES;
- diverso dal PDF (esempio Word, Excel o analoghi) devono e possono essere sottoscritti esclusivamente con la firma digitale di tipo CAdES;

1.c **evitare assolutamente** di comprimere file già compressi all'interno di altri file compressi; se la documentazione amministrativa riguarda più operatori economici, formare una cartella (directory) per ciascun operatore economico e poi comprimere una sola volta tutte le cartelle in un unico file compresso, con tutta la documentazione amministrativa della Busta A di cui al Capo 15, secondo lo schema qui illustrato:



1.d se i files sono firmati digitalmente e poi riuniti in un file compresso (con suffisso «.zip», «.rar» o altri formati analoghi) **si deve evitare** di firmare digitalmente questo file compresso;

1.e considerato che la Piattaforma è in continuo adeguamento, si raccomanda di consultare in ogni caso le guide e i manuali aggiornati di cui al punto 1.1, comma 1, lettera c) e seguirne le istruzioni qualora difformi dalle indicazioni fornite nel Presente Documento.

2. CAPO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

2.1.1 Documentazione a base di gara

La documentazione posta a base di gara è stata approvata con Deliberazione n.158 del 04/03/2025

2.1.2 Clausole di prevalenza

- 2.a Per quanto riguarda il procedimento di scelta del contraente e dell'offerta, il Disciplinare di gara prevale su ogni altra documentazione preparatoria o di natura contrattuale eventualmente difforme o contraddittoria predisposta dalla Stazione appaltante;
- 2.b il Disciplinare di gara si discosta parzialmente dal bando tipo n. 3 adottato da ANAC con delibera n. 723 del 31 luglio 2018 e dalle Linee guida n. 2 recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa» approvate da ANAC con delibera n. 424 del 2 maggio 2018 (in G.U. n. 120 del 25 maggio 2018);
- 2.c in ogni caso le condizioni essenziali e decisive ai fini della tutela dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e imparzialità, sono tutelate dalle clausole del Disciplinare di gara e non sono in contrasto con le analoghe clausole essenziali del bando tipo e delle Linee guida di cui alla lettera b);
- 2.d in particolare, il Disciplinare di gara è redatto con riguardo alla prevalenza dei principi comunitari sulle disposizioni interne in conflitto con i primi, quale il principio del divieto di discriminazione tra Operatori economici in ragione della loro forma giuridica (articoli 54 e 101, comma 1, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea; articoli 18, paragrafo 1, e 19, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE del 2014).

2.2 Chiarimenti, comunicazioni e richieste di informazioni

2.2.1 Chiarimenti e richieste di informazioni

É possibile ottenere chiarimenti sulla procedura mediante quesiti scritti da inoltrare ai recapiti previsti dal Disciplinare di gara, alle seguenti condizioni:

1.a ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del Codice:

- le richieste di informazioni, i quesiti, le richieste di chiarimenti e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
- la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 7 (sette) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 7 (sette) giorni antecedenti la data di scadenza di cui all'art. 4, comma 1, lettera a);
- le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;

1.b le richieste devono essere inoltrate per il tramite della Piattaforma telematica, utilizzando la relativa funzionalità disponibile sulla stessa Piattaforma, "COMUNICAZIONE PROCEDURA";

1.c non si evadono richieste di chiarimenti fatte telefonicamente;

1.d la Stazione appaltante non è tenuta a evadere richieste la cui risposta o la cui soluzione:

- comporta la formulazione di proposte, suggerimenti o altre indicazioni che possono influenzare, anche parzialmente, il contenuto delle offerte rimesso alla responsabilità esclusiva dell'Offerente;

- è agilmente desumibile nelle risposte a quesiti già pubblicati o si tratta della reiterazione senza giustificati motivi di richieste precedenti;
 - è reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge o nella Documentazione di gara, tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile con l'ordinaria diligenza e professionalità, senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
- 1.e per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'Operatore economico deve accertarsi che la soluzione del quesito o la risposta non ricada nei casi di cui alla lettera d);
- 1.f le risposte ai quesiti e richieste di chiarimenti, sono pubblicate senza indicazione del mittente, sulla Piattaforma telematica;

2.2.2 Comunicazioni e domicilio digitale

Ai sensi dell'articolo 29 del Codice, gli Operatori economici sono tenuti a indicare, in sede di offerta, il proprio domicilio digitale (PEC) da utilizzare ai fini delle comunicazioni. A tale scopo:

- 2.a l'indirizzo digitale è obbligatoriamente dichiarato in fase di registrazione sulla Piattaforma telematica nonché all'interno del DGUE di cui al punto 15.2;
- 2.b in assenza di indicazione è assunto di diritto il domicilio digitale risultante dal registro «INI-Pec» tenuto dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Agenzia per l'Italia digitale o, in via subordinata, il domicilio digitale risultante dai Registri commerciali o professionali di cui al punto 7.1;
- 2.c salvo quanto disposto al punto 2.2.3, lettera a), tutte le comunicazioni agli Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio digitale di cui alla lettera a) oppure, in difetto e ricorrendone le condizioni, alla lettera b);
- 2.d eventuali modifiche del domicilio digitale o problemi temporanei nell'utilizzo dello stesso, sono tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante tramite la Piattaforma telematica;
- 2.e la Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni, in caso di erronea indicazione del domicilio digitale ai sensi della lettera a) o di violazione degli obblighi di segnalazione delle modifiche di cui alla lettera d).

2.2.3 Modalità di comunicazione

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli Operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal Disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante:

- 3.a la pubblicazione sulla Piattaforma telematica nei seguenti casi:
- aventi un interesse generale o riguardanti la generalità degli Operatori economici;
 - risposte ai quesiti degli Offerenti, se presentati nei termini (pubblicate in forma anonima);
 - eventuali differimenti dei termini;
 - comunicazione di sedute pubbliche in data o luogo diversi da quelli previsti nei bandi di gara o nel Disciplinare di gara o previsti in comunicazioni precedenti;
- 3.b il recapito al domicilio digitale (PEC) dell'Operatore economico interessato, ovvero mediante la funzione "COMUNICAZIONE PROCEDURA", nei seguenti casi:
- eventuale soccorso istruttorio;
 - eventuale esclusione per qualunque motivo determinata;
 - altre comunicazioni riservate al singolo Offerente o a singoli Offerenti specifici;
- 3.c nel caso di cui alla lettera b), ogni comunicazione resa agli Offerenti:
- in Forma aggregata, anche se non costituita formalmente, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici mandanti, consorziati o aderenti al contratto di rete, se recapitata al Capogruppo, al mandatario o al capofila designato;
 - in forma consortile, se recapitata al consorzio si intende automaticamente estesa a tutti i consorziati per i quali il consorzio concorre, designati per l'esecuzione o che apportano i requisiti

al consorzio;

- che hanno fatto ricorso all'avvalimento, all'affitto o cessione d'azienda o ramo d'azienda, si intende automaticamente estesa agli Operatori economici ausiliari, affittanti o cedenti l'azienda;

3.d la pubblicazione legale nel caso di differimento del termine per la presentazione delle offerte, ove obbligatoria;

3.e la Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità nei casi:

- di difetti di comunicazione interna agli Operatori economici che compongono l'Offerente o sono da questo coinvolti nel procedimento di gara;
- di tardivo o mancato recapito delle comunicazioni per l'errata indicazione del domicilio digitale da parte dell'Offerente o per la mancata segnalazione delle modifiche sopravvenute.

3. CAPO 3. OGGETTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI

Importi a base di gara

Tutti gli importi relativi ai lavori oggetto delle prestazioni sono al netto dell'I.V.A

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 1.656.679,31 oltre IVA 10% di cui:

- Soggetti a ribasso € 1.415.168,38 oltre IVA quali opere edili a CORPO;
 - Non soggetti a ribasso € 241.510,93 oltre IVA quali oneri per la sicurezza;
- I costi della manodopera ammontano a 475.034,59 (incidenza del 33,57%)

Gli importi sono stati determinati, ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del Codice dei contratti, con riferimento ai prezzi (lavorazioni e manodopera) derivati da prezzario regionale Lombardia OO.PP. 2023; Gli importi del costo della manodopera (CM) indicati alla precedente lettera a) sono ritenuti congrui.

L'appalto è finanziato con **PNRR Decreto n.8332 del 13.06.2022 - D.G.R. n. XI/6426 del 23.05.2022**

3.1 Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione

Ai fini della qualificazione degli Offerenti richiesta al punto 7.3, sono individuate le seguenti categorie con le relative classifiche

lavorazioni	Categoria D.P.R.. 207/2010	Qualificazione obbligatoria (si/no)	importo	cl	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
Edifici Civili Ed Industriali	OG1	Sì	€ 1.656.679,31	IV	Prevalente	Sì
	Di cui Oneri sicurezza		€ 241.510,93			

La categoria di opere speciali « **OG1** », individuata al secondo rigo della tabella di cui di cui sopra, è la categoria prevalente. Per tale categoria prevalente:

- è sempre obbligatorio il possesso dell'attestazione SOA per l'importo di classifica adeguato, ovvero in classifica IV
- è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice;

è ammesso il subappalto nei limiti e alle condizioni di cui al Capo 9;
il contratto è stipulato interamente a corpo.

3.2 Identificazione CCNL

La Stazione Appaltante ha identificato come contratto come contratto collettivo nazionale di riferimento quello collettivo nazionale di lavoro del settore edilizia, codice F012.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

4. CAPO 4. DURATA E OPZIONI

4.1 Durata

La durata dell'appalto (termine di esecuzione) è stabilita in 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori

5. CAPO 5. SOGGETTI AMMESSI

5.1 Operatori economici che possono presentare offerta

Gli operatori economici possono partecipare alla gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 65, commi 1 e 2 del predetto Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dal Disciplinare di gara. La partecipazione è riservata ai seguenti soggetti:

1.a Operatori economici di cui all'articolo 65, comma 2, del Codice, ovvero:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

1.b gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche;

1.c Operatori economici di cui alle precedenti lettere a) e b) in una delle seguenti Forme aggregate:

- raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alla lettera a), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

- consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alla lettera a), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

5.2 Particolari fattispecie di Offerenti

5.2.1 Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori economici

Ai sensi dell'articolo 68 del Codice, gli Operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario:

- 1.a devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario con conferimento del mandato irrevocabile al mandatario o capogruppo individuato allo scopo; la dichiarazione formale è di norma prevista e resa nel DGUE;
- 1.b in alternativa alla lettera a), se il mandato irrevocabile è già stato conferito, devono dichiarare gli estremi dell'atto di conferimento e del notaio che l'ha autenticato e le condizioni di cui alla lettera c);
- 1.c devono essere indicati i requisiti di cui al Capo 7 che i singoli Operatori economici in Forma aggregata apportano al raggruppamento e le prestazioni che ciascuno intende assumere, al fine di permettere alla Stazione appaltante di conoscere in anticipo «chi fa cosa»;
- 1.d ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti alla Forma aggregata non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.2.2 Contratti di rete

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- 2.a se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cosiddetta rete-soggetto), ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare solo alcuni Operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- 2.b se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica (cosiddetta rete-contratto), ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e se il contratto di rete reca mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni Operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- 2.c se la rete è dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del

2009, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole, come da determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013;

- 2.d in ogni caso la partecipazione congiunta alle gare deve risultare dal contratto di rete come scopo strategico incluso nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione del contratto da affidare mediante il presente procedimento.

5.2.3 Consorzi di cooperative o di imprese artigiane e consorzi stabili

Ai consorzi di imprese artigiane e ai consorzi di cooperative nonché ai consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, rispettivamente lettera b), c) e lettera d), del Codice, si applicano le disposizioni che seguono:

- 3.a sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, designati per l'esecuzione delle prestazioni; in caso di assenza di indicazioni il consorzio dichiara automaticamente di eseguire il contratto con la propria organizzazione consortile;
- 3.b i consorziati di cui alla lettera a), indicati dal consorzio, non possono a loro volta indicare un altro operatore economico per l'esecuzione o l'avvalimento dei requisiti, anche se tale operatore è un consorziato del consorzio offerente (divieto dei cosiddetti consorzi «a cascata» e avvalimento «a cascata»);
- 3.c non sussiste il divieto di cui alla lettera b), se il consorziato per il quale il consorzio concorre e designato per l'esecuzione ai sensi della lettera a) è a sua volta un consorzio di cooperative o un consorzio stabile, consorziato del consorzio Offerente; in tal caso a questo consorzio di secondo livello, indicato dal consorzio Offerente, si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b).

5.2.4 Equiparazioni e analogie tra le forme di partecipazione

In relazione alla molteplicità di fattispecie di partecipazione, si specifica quanto segue:

- 4.a i consorzi ordinari sono equiparati ai raggruppamenti temporanei e la consorziata che assume la quota maggiore di attività e la misura maggioritaria dei requisiti riveste il ruolo di capofila o capogruppo, equivalente al mandatario del raggruppamento temporaneo;
- 4.b ai sensi dell'articolo 68, comma 20, del Codice, per quanto non diversamente disposto, ai contratti di rete o reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici oppure, se hanno tutti i requisiti del consorzio stabile, si applicano le disposizioni in materia di consorzi stabili, in ambedue i casi in quanto compatibili;
- 4.c ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 240 del 1991 ai gruppi economici di interesse europeo (GEIE), si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei in quanto compatibili;
- 4.d a tutti gli Operatori economici costituiti in forma di società o forme imprenditoriali analoghe, anche se organizzati in una delle Forme aggregate di partecipazione, si applicano le disposizioni previste per le società in materia di cause di esclusione di cui all'articolo 94 e 95 del Codice e di iscrizione nei pubblici registri commerciali e professionali di pertinenza.

5.3 Divieto di partecipazione plurima

1 Ai sensi dei principi generali dell'ordinamento:

- 1.a Se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice e sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, un Operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:

- individualmente e in raggruppamento temporaneo o altra Forma di aggregazione;
- in più di un raggruppamento temporaneo o in altra Forma di aggregazione;

- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorzio di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l'esecuzione oppure apporti i propri requisiti al consorzio in relazione alla stessa gara;
- 1.b un Operatore economico non può inoltre:
- ai sensi dell'articolo 104, comma 12, del Codice dei contratti, partecipare alla gara in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario il cui apporto è finalizzato a migliorare l'offerta, e l'Offerente economico delle risorse messe a disposizione di altro Operatore economico che presenta offerta;
 - costituirsi ausiliario di più Operatori economici che presentano offerta in concorrenza tra di loro;
- 2 Se ricorre una delle condizioni di cui al comma 1, sono esclusi ambedue gli Offerenti e, se è coinvolto un Offerente in Forma aggregata, è esclusa anche quest'ultima.
- 3 Con riferimento al comma 1, si applica l'art. 68, comma 14, del Codice.

6. CAPO 6. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE

- 1 Gli Operatori economici devono possedere e dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui al presente Capo, ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti e dell'articolo 57, paragrafo 5, della Direttiva.
- 2 Si raccomanda a ogni Operatore economico, di evitare dichiarazioni ripetitive di quelle già previste dal DGUE e dichiarazioni relative a condizioni soggettive, cause di esclusione, requisiti o altri elementi analoghi, che riguardano altri Operatori economici anche se appartenenti alla medesima Forma aggregata, in quanto non riferite all'Operatore economico dichiarante e che, oltre ad intralciare la celerità del procedimento, non sono idonee ai fini della dichiarazione di sussistenza o meno dei motivi di esclusione.
- 3 Ai sensi dell'articolo 96, comma 1, del Codice dei contratti, le condizioni di cui al presente Capo devono sussistere dalla data di presentazione dell'Offerta e permanere per tutta la durata del contratto.
- 4 Ai sensi dell'articolo 96, comma 13, del Codice dei contratti, i motivi di esclusione del comma 1 non si applicano agli Operatori economici o società sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 o 24 del Codice antimafia, ed affidate a un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
- 5 Si applicano gli articoli da 94 a 98 del Codice dei contratti e, nel caso di cui al comma 4, trovano sempre applicazione i motivi di esclusione per i mancati adempimenti di cui al punto 6.7.
- 6 A fini collaborativi si riportano nel seguito, i motivi di esclusione di cui al comma 1.

6.1 Motivi di esclusione di natura penale (articolo 94, comma 1, del Codice)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, del DGUE)

- 1.1 L'esclusione è disposta se sussiste, a carico di uno dei soggetti di cui al punto 6.3, condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto per uno dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice dei contratti, ovvero:
- 1.a delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 453-quaterdecies,

del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

- 1.b delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - 1.c false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - 1.d frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
 - 1.e delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - 1.f delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007;
 - 1.g sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
 - 1.h ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblicaamministrazione.
- 1.2 L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:
- 2.a il reato è stato depenalizzato;
 - 2.b quando è intervenuta la riabilitazione;
 - 2.c nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
 - 2.d quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
 - 2.e in caso di revoca della condanna.

6.2 Motivi di esclusione di natura antimafia (articolo 94, comma 2, del Codice)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, del DGUE)

- 2.1 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), l'esclusione è disposta in caso di sussistenza, a carico dell'Operatore economico oppure di uno dei soggetti di cui al punto 6.3, di cause di decadenza, sospensione o divieto oppure un tentativo di infiltrazione mafiosa previsti rispettivamente dall'articolo 67 e dall'articolo 84, comma 4, del citato Codice antimafia.
- 2.2 È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al punto 6.3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Codice antimafia o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice antimafia, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- 2.3 L'esclusione non opera se il Tribunale competente, prima della data di aggiudicazione, ha disposto il provvedimento di controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis del Codice antimafia che comporta un effetto sospensivo dell'interdittiva antimafia. Quest'ultima resta in essere e l'esclusione è confermata se il controllo giudiziario è adottato successivamente alla data di aggiudicazione.

6.3 Destinatari dei motivi di esclusione (articolo 94, comma 3, del Codice)

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione B, del DGUE)

3.1 L'esclusione per i motivi di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice, come riportati rispettivamente ai punti 6.1 e 6.2 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi, con riferimento agli Operatori economici coinvolti, nei confronti:

1.a in caso di ditta individuale: il titolare dell'impresa o dal direttore tecnico;

1.b in caso di società di persone (società di fatto o società in nome collettivo): un socio amministratore o del direttore tecnico;

1.c in caso di società in accomandita semplice: dei soci accomandatari o del direttore tecnico;

1.d in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):

- i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
- il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
- il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
- i membri dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001;
- altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'Operatore economico idonei a determinare o influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico;
- il titolare effettivo di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231;

1.e gli istitori e i procuratori generali;

1.f i direttori tecnici dell'impresa.

1.g il socio unico;

1.h l'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

3.2 Qualora il socio sia una persona giuridica, l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima;

6.4 Motivi di esclusione per omessi pagamenti (art. 94, comma 6 del Codice)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)

4.1 L'esclusione è disposta se l'Operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

1.a delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973; Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione;

1.b in materia contributiva e previdenziale, quelle ostativa al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

- 4.2 L'esclusione è disposta altresì qualora la Stazione Appaltante ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che l'Operatore economico ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.
- 4.3 Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, quando comportano l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.;
- 4.4 Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del DURC, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
- 4.5 L'esclusione non è disposta se l'Operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. Per impegno perfezionato si intende la valida presentazione dell'istanza di rateizzazione al competente ente creditore, in assenza del suo rigetto.
- 4.6 Trovano applicazione condizioni di cui all'articolo 4 dell'Allegato II.10 del Codice dei contratti.

6.5 Esclusioni riferite all'Operatore economico (art. 94, comma 5 del Codice)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)

- 5.1 L'esclusione è disposta se l'Operatore economico incorre in una delle seguenti condizioni ostantive:
- 1.a è destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto n. 81 del 2008;
 - 1.b non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge n. 68 del 1999, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
 - 1.c che, ai sensi dell'articolo 47 comma 2, del decreto governance PNRR, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, PNC o PDIEC, occupi più di 50 (cinquanta) lavoratori dipendenti, non abbia prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
 - 1.d sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, n. 14 del 2019, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto n. 267 del 1942 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

- 1.e sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- 1.f sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione nel casellario informatico;
- 5.2 L'esclusione per motivi di cui al comma 1, lettera e) e lettera f) perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.

6.6 Cause di esclusione non automatica (art. 95, del Codice)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)

- 6.1 La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:
 - 1.a sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
 - 1.b che la partecipazione determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del Codice dei contratti, non diversamente risolvibile;
 - 1.c sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - 1.d sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
 - 1.e che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 del Codice dei contratti, ovvero ai commi 2 e 3 del presente punto 6.6, sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi, elencati ai seguenti commi 3 e 6.
- 6.2 L'esclusione di un operatore economico ai sensi del comma 1, lettera e) è disposta quando ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - 2.a elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
 - 2.b idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
 - 2.c adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.
- 6.3 L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:
 - 3.a sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
 - 3.b condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
 - 3.c condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni

- comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- 3.d condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- 3.e condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
- 3.f omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
- 3.g contestata commissione da parte dell'operatore economico, o di uno dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1;
- 3.h contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico o di uno dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati di cui all'art. 98, comma 3, lett. h) del Codice, salvo che si siano verificate le condizioni di cui al punto 6.1, comma 2:
- h.1 abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
- h.2 bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto n. 267 del 1942;
- h.3 reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
- h.4 reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
- h.5 i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- 6.4 La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante una delle cause di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.
- 6.5 Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.
- 6.6 Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:
- 6.a quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;
- 6.b quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;
- 6.c quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;
- 6.d quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;
- 6.e quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione;

- 6.f quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati;
- 6.g quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- 6.h quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, e la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale.
- 6.7 La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.
- 6.8 Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte le condizioni del comma 2.

6.6.1 Disposizioni particolari sull'esclusione (art. 96 del Codice)

- 1.1 Fuori dai casi di cui al comma 2 del presente punto 6.6.1, la Stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 e 6.6.
- 1.2 In deroga al comma 1, l'operatore economico non è escluso se:
- 2.a ha fornito prova di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità; a tal fine, egli dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, né comunica le ragioni all'operatore economico;
- 2.b la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico, contestualmente all'offerta, la comunica alla stazione appaltante e, alternativamente, comprova:
- di avere adottato le misure di cui alla lettera a);
 - l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta, in questo caso purché successivamente ottemperi e adempia a quanto previsto dalla lettera a).
- 1.3 In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell'adozione delle misure di cui alla lettera a).
- 1.4 L'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal comma 2 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza; se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente dalle procedure d'appalto:
- 4.a in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- 4.b per un periodo pari a 7 (sette) anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

- 4.c per un periodo pari a (cinque) anni negli altri casi, salvo che sia intervenuta riabilitazione.
- 1.5 Nei casi di cui al comma 4, lettere b) e c), se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a 7 (sette) anni e a 5 (cinque) anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale.
- 1.6 Le cause di esclusione di cui all'articolo 95 rilevano:
- 6.a per 3 (tre) anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) e l'eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti causa di esclusione non rileva ai fini della decorrenza del triennio.
- 6.b per la sola gara cui la condotta si riferisce, nei casi di cui all'articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d);
- 6.c nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e), salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 98, per 3 (tre) anni decorrenti rispettivamente:
- c.1 dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98;
- c.2 dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;
- c.3 dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi;
- 6.d l'eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti causa di esclusione non rileva ai fini della decorrenza del triennio.
- 1.7 L'operatore economico ha l'onere di comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati al precedente comma 6, lettera c), numeri 1) e 2), ove non menzionati nel proprio Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (in breve «FVOE»). Se contravviene all'onere di comunicazione il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti.
- 1.8 In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

6.6.2 Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti (art. 97 del Codice)

- 2.1 Fermo restando il punto 6.7, un raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri:
- 1.a in sede di presentazione dell'offerta:
- a.1 ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;
- a.2 ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;

- 1.b ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.
- 1.c può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti e appartenente al medesimo raggruppamento, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.
- 2.2 Il comma 1 si applica anche ai consorzi ordinari nonché ai consorzi fra imprese artigiane e ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

6.7 Cause di esclusione non automatica

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, del DGUE)

- 7.1 È escluso l'operatore economico che si trova rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- 7.2 È escluso l'Operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 6.3, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione appaltante nei confronti del medesimo Operatore economico.
- 7.3 È escluso l'Operatore economico che non dichiara di aver preso visione integrale dei luoghi oggetto di intervento e di aver preso visione integrale degli elaborati e della documentazione di cui al punto 2.1.2. Con tale dichiarazione l'Offerente prende atto che la stessa non è una formula di stile ma costituisce vincolo di assunzione di responsabilità contrattuale per cui non può mai essere invocata o rivendicata la scarsa conoscenza o il difetto di informazione sullo stato dei luoghi e sulla documentazione posta a base di gara (Cassazione civile, Sezione I, 21 dicembre 1996, n. 11469 e 18 settembre 2003, n. 13734). Tale dichiarazione, è una condizione autonoma e indipendente dagli obblighi di cui al Capo 11.
4. È escluso, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012 e dell'articolo 83-bis, comma 3, del Codice antimafia, l'Operatore economico che non dichiara di impegnarsi a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, i documenti di cui al punto 25.2.

7. CAPO 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

- 1 Gli Offerenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare. Ai sensi dell'articolo 100 del Codice dei contratti, sono inammissibili le offerte presentate da Offerenti privi della qualificazione richiesta.
- 2 I requisiti di partecipazione sono stati determinati in considerazione delle specificità dell'affidamento e allo scopo di favorire, al contempo, la concorrenza, incoraggiando la partecipazione, mediante tutte le modalità e le forme previste dall'ordinamento giuridico dell'Unione europea.

- 3 Tutti i requisiti e le dichiarazioni di cui al presente Capo devono essere comprovati su richiesta della Stazione appaltante e in ogni caso di verifica ai sensi degli articoli 17, comma 5, 52 e 99 del Codice dei contratti e dell'articolo 60 della Direttiva.
- 4 I requisiti di cui al presente Capo 7 devono sussistere dalla data di presentazione dell'Offerta e permanere efficacemente per tutta la durata del contratto.

7.1 Idoneità professionale (art. 100, comma 3, del Codice)

E' richiesta l'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, così dichiarata:

- 1.a numero e località di iscrizione;
- 1.b codice ATECORI e attività pertinente l'oggetto dell'affidamento; per attività pertinente si intende quella riportata nella sezione «Attività» e non nella sezione «Oggetto sociale» dei documenti camerali;
- 1.c indicazione di «attiva» rilevabile nella sezione «Stato attività»; l'iscrizione come Operatore economico non attivo costituisce causa di esclusione per inidoneità del requisito.
- 1.d ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del Codice dei contratti, gli Operatori economici non aventi una sede stabile nel territorio nazionale dichiarano e, se richiesti o se aggiudicatari dimostrano, l'iscrizione nel pertinente registro commerciale previsto dalla legislazione nazionale del Paese di appartenenza. Se la legislazione del Paese di appartenenza non prevede l'iscrizione in registri commerciali, dimostra tale condizione e il possesso del requisito in analogia con quanto richiesto mediante dichiarazione giurata con le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2 Capacità economico e finanziaria

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'allegato II.12 del Codice non sono richiesti requisiti di capacità economico e finanziaria, in quanto assorbiti dall'attestazione SOA

7.3 Capacità tecnica e professionale

In relazione alla qualificazione giuridica dei lavori e della loro entità, come determinate al punto 3.2, ai sensi dell'articolo 100, comma 4 e dell'allegato II.12 del Codice dei contratti, gli Offerenti devono essere in possesso delle attestazioni nelle categorie e classifiche richieste.

Per gli Operatori economici non stabiliti in Italia ma in altro Stato membro dell'Unione europea, se non in possesso delle attestazioni SOA di cui alle lettere precedenti, devono dichiarare ai sensi dell'articolo 100 e dell'allegato II.12 del Codice i requisiti necessari per il rilascio delle predette attestazioni SOA come previsti dai predetti articoli;

7.4 Indicazioni e prescrizioni per le Forme aggregate e i GEIE

Richiamate le equiparazioni e analogie di cui al punto 5.2.4, ciascun Operatore economico deve presentare un proprio DGUE, dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo 6 che lo riguardano e dichiarare **esclusivamente** i propri requisiti di selezione e partecipazione **senza richiamare o ripetere** i requisiti degli altri Operatori economici appartenenti alla Forma aggregata; l'individuazione della sufficienza e della idoneità dei predetti requisiti è fatta d'ufficio dalla Stazione appaltante mediante la somma dei requisiti di tutti gli Operatori economici partecipanti alla medesima Forma aggregata.

7.4.1 Modiche soggettive alle Forme aggregate

È vietata qualunque modificazione nella composizione della Forma aggregata dopo l'avvenuta presentazione dell'Offerta, salvo i casi di cui all'articolo 68, commi 17 e 18 del Codice, a tal fine:

1.a è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico Operatore economico, sempre che gli Operatori economici rimanenti siano in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati servizi in gara, esclusivamente:

- per esigenze organizzative dell'Offerente in Forma aggregata;
- per il sopraggiungere di uno dei Motivi di esclusione;

1.b nel caso sia necessario reintegrare i requisiti dell'Offerente in Forma aggregata, l'Operatore economico recedente può essere sostituito esclusivamente da un Operatore economico già componente, quale mandatario o mandante, della stessa Forma aggregata;

1.c in ogni caso la modifica soggettiva non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara esistente al momento della presentazione dell'Offerta;

1.d il recesso per i motivi di cui alla lettera a) è ammesso solo se sopravvenuto in corso di gara, ovvero dopo la presentazione dell'Offerta.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e i consorzi stabili

Il Consorzio, nonché i consorziati per i quali il consorzio concorre, devono dichiarare, mediante il proprio DGUE e per quanto di propria pertinenza, l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo 6 e, se del caso, nella misura apportata e in quanto utilizzabili ai fini della qualificazione, i requisiti di selezione di cui al presente Capo 7; In particolare:

- a i requisiti di cui al punto 7.1 devono essere posseduti da Consorzio Offerente e da tutti i consorziati indicati;
- b i requisiti di cui al punto 7.2 devono essere posseduti da Consorzio Offerente;
- c i requisiti di cui al punto 7.3 devono essere posseduti dal Consorzio Offerente oppure dai consorziati indicati, anche in forma cumulativa o mista dal Consorzio e dai consorziati;

8. CAPO 8. AVVALIMENTO

8.1 Avalimento

9 Ai sensi dell'articolo 104 del Codice dei contratti nonché dell'articolo 63, paragrafo 1, primo comma, della Direttiva non è ammesso l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e soggettivi o connessi ai motivi di esclusione di cui al Capo 6.

L'Istituto è pertanto previsto unicamente per il requisito legato alla categoria prevalente OG1:

- Se si tratta di **avvalimento tecnico-operativo** (cioè l'impresa ausiliaria mette a disposizione mezzi, attrezzature, personale, know-how), allora è la stessa impresa ausiliaria che deve eseguire direttamente i lavori per la parte oggetto di avvalimento.
- Se si tratta di avvalimento solo di garanzia, quindi limitato alla **dimostrazione dei requisiti economico-finanziari**, l'impresa ausiliaria non è obbligata a eseguire i lavori, ma resta comunque responsabile in solido con l'impresa concorrente.

Quanto sopra sarà previsto dal contenuto del contratto di avvalimento tra l'impresa ausiliaria e l'impresa concorrente

9. CAPO 9. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, il subappalto è consentito nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente e dal presente disciplinare di gara.

L'appaltatore può subappaltare le prestazioni **nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto**, salvo diverse disposizioni previste dal capitolato d'appalto. L'affidamento di lavorazioni in subappalto non esime l'appaltatore dalla piena responsabilità nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle opere.

L'operatore economico individuato come subappaltatore deve possedere i requisiti di qualificazione richiesti per l'esecuzione delle lavorazioni affidate in subappalto, con particolare riferimento al possesso delle attestazioni SOA per le categorie di lavori richieste.

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante l'intenzione di avvalersi del subappalto almeno 20 giorni prima dell'inizio delle prestazioni affidate in subappalto, fornendo la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti da parte del subappaltatore.

L'appaltatore resta responsabile del rispetto delle norme di sicurezza anche per le lavorazioni affidate in subappalto. Il subappaltatore è tenuto a rispettare integralmente il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e le disposizioni di legge vigenti in materia.

È vietato il subappalto a imprese che si trovano nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023. Inoltre, è fatto divieto di subappaltare integralmente l'oggetto del contratto o le lavorazioni ritenute essenziali ai fini dell'esecuzione dell'opera, come individuate nel capitolato speciale d'appalto.

L'appaltatore è responsabile dell'operato del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante e deve garantire il corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. La stazione appaltante si riserva il diritto di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle lavorazioni subappaltate.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici e subappalto, con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2023 e alle disposizioni attuative emanate dall'ANAC.

10. CAPO 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al *2% del valore complessivo del lotto (o lotti) di interesse ovvero altra percentuale ai sensi dell'articolo 106, comma 1.*

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto intestato a: ASST Bergamo Est (INTESA SAN PAOLO - filiale di Seriate - Via Italia, 24 - 24068 Seriate - IBAN: IT07R0306953516100000300003 - SWIFT: BCITITMM). Oggetto – CIG:

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per 365 dalla data di presentazione dell'offerta;

prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
- l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- .1 Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- .2 Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. CAPO 11. SOPRALLUOGO

11.1 Presa visione dei luoghi

È obbligatorio il sopralluogo attestato e assistito dalla Stazione appaltante, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi in quanto la piena conoscenza degli stessi, anche alla luce della complessità dell'intervento oggetto di progettazione e costruzione, rappresenta presupposto fondamentale per poter predisporre un'offerta, sia tecnica che economica, solida e ponderata, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del Codice.

Per Le lavorazioni di cui all'oggetto è previsto sopralluogo obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato secondo il calendario pubblicato tra la documentazione di gara con ritrovo presso la portineria dell'Ospedale "Briolini" di Gazzaniga, via Alessandro Manzoni, 130

Al fine di una migliore organizzazione dello stesso i soggetti interessati dovranno inviare email all'indirizzo di posta elettronica: ufficiotecnico@asst-bergamoest.it, indicando nell'oggetto "nominativi per il sopralluogo", gli estremi di coloro che vi parteciperanno unitamente alla fotocopia del rispettivo documento di identità, entro la **giornata precedente del giorno previsto**, si precisa che la Stazione Appaltante non invierà nessuna conferma di ricezione delle comunicazioni. Il sopralluogo viene effettuato nel solo giorno stabilito dal presente disciplinare.

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale del soggetto concorrente o da soggetto

munito di procura notarile o altro atto di delega scritto. In caso di imprese raggruppate o partecipanti nell'ambito di consorzi ordinari di concorrenti o GEIE è sufficiente che il sopralluogo venga effettuato dal legale rappresentante di una delle imprese raggruppate o consorziate o GEIE o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

Gli avvenuti sopralluoghi saranno comprovati con un attestato da inserire nella busta "Documentazione amministrativa".

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista la **presa visione della documentazione tecnica** attestata dalla Stazione appaltante, ferma restando la possibilità di consultare, scaricare e stampare la predetta documentazione tecnica, reperibile ai sensi al punto 2.1.2. Resta fermo l'obbligo per l'Offerente, di prendere autonomamente visione integrale degli elaborati e della documentazione a base di gara messi a disposizione dalla Stazione appaltante.

12. CAPO 12. ADEMPIMENTI CONNESSI CON LE COMPETENZE DI ANAC

12.1 Pagamento del contributo a favore di ANAC

Gli Offerenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore di ANAC, esclusivamente mediante il sistema PagoPA, secondo quanto previsto di seguito:

1. previo accesso al portale <https://www.anticorruzione.it> con le credenziali rilasciate da ANAC, selezionare il menu «Servizi» e quindi il sottomenu «Portale dei pagamenti dell'A.N.AC.» e quindi al collegamento «Accesso diretto al servizio»; dalla pagina del Portale dei pagamenti A.N.A.C. selezionare il comando «Pagamenti spontanei – Gestione contributi gara» inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento;
2. il sistema consente il pagamento diretto on line, previa identificazione del contribuente, oppure in alternativa il sistema consente il pagamento presso le seguenti strutture fisiche:
 - sportelli bancari e Uffici postali;
 - servizi di home banking, attraverso il circuito CBILL o pagoPA;
 - sportelli ATM bancomat abilitati;
 - punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5;
 - esercizi abilitati che espongono il logo PagoPA;
3. il sistema genera il codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare;
4. nel pagamento deve essere indicato il codice fiscale del contribuente (dell'Operatore economico mandatario o capogruppo in caso di Offerente in Forma aggregata), il CIG (Codice Identificativo della Gara) e l'importo da corrispondere qui indicati:

LOTTO	CIG	Importo contributo
Lotto 1	CIG: B667405D85	165,00

5. il sistema accetta il pagamento con le più diffuse carte di credito o di debito dei circuiti convenzionati e con altri metodi elettronici dei fornitori di servizi di finanza telematica (fintech);
6. la Ricevuta Telematica di avvenuto versamento è unita alla documentazione amministrativa;
7. per i soli Operatori economici non residenti in Italia, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario SEPA sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato ad ANAC, indicando come causale il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di

- stabilimento dell'Operatore economico e il CIG che identifica la gara;
8. in caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante:
 - accerta il pagamento mediante consultazione del sistema PagoPA fornito dalla stessa ANAC;
 - e il pagamento non risulta registrato nel sistema chiede, mediante il soccorso istruttorio informale di cui al punto 14.2, la presentazione della prova dell'avvenuto pagamento;
 - dopo l'accertamento o il ricevimento della prova dell'avvenuto pagamento, l'Offerente è ammesso solo se il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta;
 9. il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corti di giustizia della U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C-27/15.

Il mancato pagamento del contributo è suscettibile di soccorso istruttorio (da ultimo Consiglio di Stato Sez. V, 07/09/2023, n. 8198) e Bando tipo 1 ANAC servizi.

12.2 Sistema Fascicolo Virtuale Operatore economico (FVOE 2.0) – Se attivo

- 1 Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.
- 2 L'Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici.
- 3 La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un'interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla delibera n. 262/2023.
- 4 La versione 2 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).
- 5 L'accesso è riservato all'Operatore economico, che per poter accedere al servizio necessita:
 - Essere registrati come utenti dei servizi dell'Autorità come descritto nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti.
 - Richiedere il profilo di "Amministratore OE" associato al soggetto rappresentato "Operatore economico" dalla pagina di creazione profili.
 - Procedere con l'attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte nel Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti.
 - Accedere al servizio FVOE 2.0
- 6 Le principali funzionalità messe a disposizione all'utente Operatore Economico sono:
 - La ricerca all'interno del FVOE, che comprende la consultazione dei documenti associati e la consultazione delle informazioni relative
 - La visualizzazione del dettaglio di un documento
 - L'inserimento di un nuovo documento
 - L'autorizzazione all'accesso al proprio Fascicolo
 - L'aggiornamento di un documento
 - L'associazione di un documento al fascicolo e il relativo annullamento
 - La consultazione dell'anagrafica OE

- 7 Nell'ambito del ciclo di vita di un appalto si distingue il ruolo dell'Operatore economico, che è il Soggetto fisico o giuridico che partecipa ad una procedura di gara per l'aggiudicazione di lavori pubblici, mediante presentazione di offerta. Tale soggetto è invitato a fornire i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali richiesti per ogni gara e a tal proposito viene fornito lo strumento del fascicolo virtuale. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare, ma i dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale da utilizzare per la comprova dei requisiti generali e speciali e consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.
- 8 L'utente ha la possibilità di gestire le notifiche che sono indirizzate al suo profilo e che sono necessarie al completamento delle operazioni in vista della valutazione dei requisiti per partecipare alla gara.
- 9 Le notifiche indirizzate all'utente Operatore Economico possono essere di 3 tipi:
 - Richiesta autorizzazione: notifica che mostra la richiesta da parte di una Stazione Appaltante di essere autorizzata all'accesso ad un determinato Fascicolo del concorrente;
 - Richiesta aggiornamento: notifica che mostra la richiesta da parte di una Stazione Appaltante di aggiornare un documento scaduto o non più valido. Tale richiesta viene poi indirizzata o direttamente all'Ente certificante o all'Operatore Economico proprietario di quel documento;
 - Richiesta documentazione a notifica che mostra la richiesta da parte di una Stazione Appaltante di inserire un determinato documento in uno dei Fascicoli del concorrente.
- 10 In fase di aggiudicazione, all'operatore economico, verrà inoltrata, con le funzionalità messe a disposizione alla stazione appaltante, la notifica per il rilascio dell'autorizzazione all'accesso ad un determinato fascicolo del concorrente.
- 11 Per una più dettagliata e puntuale modalità di accesso alla procedura per l'utilizzo del FVOE 2.0 da parte dell'operatore economico, si rimanda al manuale utente denominato "FVOE 2.0 – Manuale utente per operatore economico", scaricabile al link <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe#p5>

13. CAPO 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONI

13.1 Presentazione dell'Offerta

13.1.1 Condizioni di presentazione

L'offerta e tutta la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma Sintel, ed essere sottoscritte, ove richiesto e a pena di esclusione, con firma digitale. La Piattaforma telematica non accetta offerte presentate dopo il predetto termine. Si precisa che:

1. le operazioni di predisposizione della documentazione e di inserimento della medesima sulla Piattaforma, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio dell'Offerente. Si invitano pertanto gli Operatori economici ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare l'incompleta e quindi mancata trasmissione.
2. tutta la documentazione deve essere presentata in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana; in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana restando a rischio dell'Operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione; in caso di mancanza o incompletezza della traduzione della Documentazione amministrativa trova applicazione il soccorso istruttorio di cui al Capo 14;
3. le offerte tardive sono escluse in quanto irregolari ai sensi dell'articolo 70, comma 4, lettera b),

del Codice;

4. a far data dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte, l'Offerta è irrevocabile e vincolante sotto ogni aspetto per l'Offerente, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Codice, per il periodo di cui all'art. 4, comma 2, delle Premesse;

14. CAPO 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

14.1 Disciplina del soccorso istruttorio

14.1.1 Casi di ricorso al soccorso istruttorio

Nella fase di ammissione e di esame della documentazione amministrativa di cui al Capo 15 e al Capo 21, le carenze di qualsiasi elemento formale della stessa e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi relativi alle condizioni di partecipazione o ai requisiti di selezione, nonché del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice. A tale scopo:

1.a) l'irregolarità essenziale è sanabile se non costituisce una mancanza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta è finalizzata;

1.b) la successiva correzione o integrazione documentale è ammessa se consente di attestare l'esistenza di circostanze, condizioni e requisiti richiesti quale documentazione amministrativa, purché preesistenti, ovvero sussistenti al momento del termine di scadenza per la presentazione delle offerte; di norma:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla gara;
- l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, purché non sia in dubbio la provenienza dall'Offerente;
- la mancata presentazione di elementi e di condizioni di partecipazione alla gara (esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni od elementi che, ancorché richiesti in fase di qualificazione, assumono rilevanza in fase esecutiva, sono sanabili;
- non possono essere rimediati o regolarizzate la presentazione di documenti falsi o le dichiarazioni mendaci o contenenti omissioni che oggettivamente costituiscono falsità;

1.c) non è ammesso il soccorso istruttorio per una delle cause che la legge o il Disciplinare di gara qualificano esplicitamente o implicitamente come inderogabili;

1.d) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a carenze degli elementi che attengono all'Offerta tecnica o all'Offerta economica.

14.1.2 Condizioni di ricorso al soccorso istruttorio

A completamento dei casi di cui al punto 14.1.1, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto 14.1.3, gli Offerenti che:

1. in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno omessa la presentazione, sempre che i DGUE siano stati presentati con

- l'individuazione degli Operatori economici coinvolti;
- hanno dichiarato condizioni imprecise, non strettamente pertinenti, insufficienti o equivoche;
 - hanno apposto una sottoscrizione diversa da quella ammissibile in base alle disposizioni del Disciplinare di gara o degli atti da questo richiamati ma riconducibile ad un soggetto competente alla stessa;
2. non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, con riferimento agli eventuali Offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, trattandosi di condizione accertabile di norma solo dopo la conoscenza della documentazione e delle offerte di tutti gli Offerenti coinvolti;
 3. in caso di Forma aggregata:
 - hanno omesso le dichiarazioni di cui al punto 7.4, purché i requisiti ivi richiesti siano comunque posseduti e siano rispettati i contenuti minimi idonei a risalire all'oggetto delle stesse dichiarazioni e sia stato correttamente designato il mandatario o capogruppo;
 - hanno presentato le dichiarazioni in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le prestazioni da assumere;
 4. in caso di consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorzio esecutore per il quale concorrono;
 5. in caso di avvalimento nei casi e alle condizioni di cui al punto 8.2.1, lettere c) e d);
 6. hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC di cui al punto 12.1 in misura insufficiente;
 7. il soccorso istruttorio è ammesso solo se l'assenza delle cause di esclusione è dimostrata e i requisiti sono posseduti utilmente alla data di presentazione dell'offerta, senza il concorso di ulteriori operatori economici o, per gli Offerenti in forma aggregata, senza la necessità di estromettere o modificare anche un singolo Operatore economico.

14.1.3 Modalità del soccorso istruttorio

Ai sensi dell'articolo 101, del Codice, mediante interscambio di corrispondenza ai sensi del punto 2.2, nei casi di cui ai punti 14.1.1 e 14.1.2:

1. la Stazione appaltante assegna all'Offerente il termine perentorio breve di 5 (cinque) giorni lavorativi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
2. la regolarizzazione degli inadempimenti di cui ai punti nei termini di cui alla lettera a), comporta l'ammissione dell'Offerente;
3. la Stazione appaltante esclude l'Offerente:
 - che non risponde nei termini di cui alla lettera a) o risponde in modo non idoneo al soccorso istruttorio;
 - per il quale permangono le condizioni che hanno determinato il soccorso istruttorio che, in tal caso, diventano ostative alla partecipazione;
 - le cui risposte al soccorso istruttorio sono basate su condizioni delle quali non sia provata la sussistenza prima della data di scadenza per la presentazione delle Offerte;
 - le cui risposte al soccorso istruttorio costituiscono integrazioni o modificazioni oggettive o soggettive dell'Offerente;
4. la reiterazione del soccorso istruttorio:
 - non è ammessa per motivi identici o analoghi al soccorso istruttorio al quale l'Offerente non ha dato riscontro o ha dato riscontro in modo insufficiente, negligente o non

pertinente;

- è ammessa eccezionalmente nel caso la mancata conclusione favorevole all'Offerente sia imputabile oggettivamente e direttamente a negligenza o palese sviamento nella richiesta da parte della Stazione appaltante.

14.2 Soccorso istruttorio informale

Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 14.1 la Stazione appaltante, può invitare gli Offerenti, se lo ritiene necessario, a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. In ogni caso:

- a la Stazione appaltante può, senza che ciò costituisca alcun obbligo per la stessa, esperire un soccorso collaborativo, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile soluzione:
 - con richiesta via telefono o posta elettronica, anche non certificata, purché con risposta obbligatoriamente proveniente dal domicilio digitale (PEC) dell'Offerente, per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della seduta di ammissione;
 - con iniziativa d'ufficio, ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 43, commi 1, 3 e 4, del d.P.R. n. 445 del 2000, se risolvibile con la consultazione di banche dati pubbliche o reperibili da fonte certa presso pubbliche amministrazioni, a condizione che si tratti di banche dati o pubbliche amministrazioni individuabili senza necessità di indagini e liberamente accessibili in via telematica senza restrizioni;
- b il mancato riscontro al soccorso istruttorio informale o la mancata iniziativa di cui alla lettera a), non comporta l'esclusione dell'Offerente bensì, se la condizione non risulta altrimenti risolta, l'attivazione del soccorso istruttorio formale di cui al punto 14.1.

15. CAPO 15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (busta «A»)

15.1 Contenuto della Documentazione amministrativa

Ferma restando la raccomandazione di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, ridondanti, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento, compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli richiesti, la documentazione amministrativa degli Operatori economici, da presentare con le modalità di cui al Capo 13, è costituita:

15.A.1 Campo "Domanda di Partecipazione ed eventuale procura"

Nel campo "Domanda di Partecipazione", l'offerente dovrà allegare la domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara e sottoscritta con firma digitale:

- dal rappresentante legale dell'offerente nel caso di soggetto partecipante in forma singola;
- dal rappresentante legale della capogruppo mandataria nel caso di raggruppamento già costituito;
- dal rappresentante legale di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo nel caso di RTP non ancora costituito.

15.A.2 Campo "Dichiarazione di accettazione termini e condizioni"

Mediante apposizione di un "flag" nel campo "Dichiarazione di accettazione termini e condizioni" presente sulla piattaforma telematica SINTEL, l'offerente dovrà dichiarare, a pena di esclusione, di

accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.

15.A.3 Campo “Documento di Gara Unico Europeo”

Nel Campo “Documento di Gara Unico Europeo”, l’offerente dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo di cui all’Allegato del presente disciplinare di gara (corrispondente al DGUE adattato al Codice Italiano), compilato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e firmato digitalmente.

La stazione appaltante potrà effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

15.A.4 Campo “Documentazione per i soggetti associati”

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete

15.A.5 Campo "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali"

Mediante apposizione di un "flag" nel campo "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", l'offerente dovrà dichiarare l'integrale accettazione del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" approvato con D.G.R. n. X/1299 del 30 gennaio 2014 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria n. 6, del 3 febbraio 2014) e disponibile insieme alla Documentazione di Gara

15.A.6 Campo "Patto Anticorruzione"

Mediante apposizione di un "flag" nel campo "Patto Anticorruzione", l'offerente dovrà dichiarare l'integrale accettazione di quanto esposto nel Patto Anticorruzione disponibile insieme alla Documentazione di Gara

15.A.7 Campo "Contributo a favore dell'Anac"

In attuazione dell'art. 1 comma n. 65 e n. 67 della Legge n. 266/2005, ed ai sensi del punto n. 12 del presente Disciplinare di Gara, la ricevuta in originale del versamento nella quota prevista dalla succitata legge per la Ditta partecipante, ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento d'identità in corso di validità.

15.A.8 Campo "Cauzione provvisoria"

Cauzione Provvisoria secondo quanto indicato al punto 10 del Presente Disciplinare.

15.A.9 Campo "Attestazione visita dei luoghi"

L'offerente dovrà allegare copia dell'attestazione di visita dei luoghi presso i quali saranno eseguiti i lavori oggetto di appalto, rilasciata dal tecnico all'uopo incaricato dalla stazione appaltante,

all'atto dell'espletamento del sopralluogo obbligatorio.

15.A.10 Campo "Certificazione SOA"

15.A.11 Altra Documentazione" (eventuale)

In tale campo l'operatore economico partecipante ha la possibilità di inserire in una cartella compressa (non firmata digitalmente) tutta la documentazione che possa ritenere necessaria.

16. CAPO 16. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL'OFFERTA TECNICA (busta «B»)

16.1 Contenuto di merito e oggetto dell'offerta tecnica

La busta telematica dell'**Offerta tecnica** deve contenere esclusivamente l'**Offerta tecnica**, redatta in modo da esprimere compiutamente degli elementi, anche suddivisi in sub-elementi, elencati sinteticamente al punto 18.1 e specificati nel dettaglio nel presente punto 16.1, che si raccomanda di tenere in considerazione nella fase di redazione; l'Offerta tecnica, redatta tenendo conto del progetto a base di gara e dei relativi allegati, compreso il Capitolato Speciale d'appalto, deve essere redatta in modo adeguato, comprensibile e completo.

16.1.1 Elemento A) Professionalità

Elemento A.1

Esperienza acquisita per l'esecuzione di lavori affini a quelli oggetto dell'appalto. Saranno oggetto di specifica valutazione i progetti inerenti il miglioramento sismico e strutturale di edifici.

L'esperienza sarà desunta dalla documentazione in un numero massimo di tre lavori affini. Sarà valutata l'affinità in relazione alla tipologia degli interventi e all'importo delle opere (in caso di RTI sarà considerata quanto effettivamente realizzato dall'impresa concorrente).

16.1.2 Elemento B) Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta

Elemento B.1

Verranno adeguatamente valutate e premiate le possibili soluzioni integrative atte al miglioramento del Piano della Sicurezza PSC in termini di operatività e le soluzioni migliorative atte alla riduzione delle interferenze tra gli operatori sanitari e le utenze con gli addetti all'area di cantiere. Verrà data particolare attenzione alla distinzione dei flussi all'interno del P.O.

Elemento B.2

Verranno adeguatamente valutate le possibili soluzioni migliorative atte al contenimento delle polveri all'interno dell'area di cantiere e atte alla riduzione dell'inquinamento acustico dovuto all'utilizzo di mezzi meccanici.

Elemento B.3

Verranno adeguatamente valutate e premiate le possibili soluzioni migliorative del cronoprogramma atte all'ottimizzazione dei tempi di esecuzione.

16.2 Formalità e condizioni dell'Offerta tecnica

16.2.1 Definizione criteri di presentazione offerta tecnica

Per ognuno dei sub criteri indicati nel paragrafo CRITERI MOTIVAZIONALI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DI NATURA QUALITATIVA del presente disciplinare è richiesta una relazione con le seguenti caratteristiche:

- Sub criterio A.1: Una relazione costituita da non più di 4 pagine in formato A4 e da non più di 1 tavole in formato A3 per ciascun intervento dimostrato;
- Sub criterio B.1: Una relazione costituita da non più di 4 pagine in formato A4 e da non più di 2 tavole in formato A3;
- Sub criterio B.2: Una relazione costituita da non più di 4 pagine in formato A4 e da non più di 2 tavole in formato A3;
- Sub criterio B.3: Una relazione costituita da non più di 4 pagine in formato A4 e da non più di 2 tavole in formato A3.

Le relazioni richieste dovranno avere le pagine numerate e scritte con interlinea 1.5, tipo di carattere Times New Roman, stile normale e dimensione 10 con max 40 righe per pagina e margini destro e sinistro di minimo 2 cm ciascuno.

Non sono computate nel numero delle pagine le copertine e gli eventuali sommari.

Le pagine delle relazioni e/o gli allegati grafici in esubero rispetto al numero massimo richiesto, seguendo il criterio della sequenza numerica delle pagine, non saranno presi in esame.

16.2.2 Condizioni alle quali è soggetta l'Offerta tecnica

L'Offerta tecnica è soggetta alle seguenti condizioni:

1. dall'Offerta Tecnica **non deve risultare, a pena di esclusione**, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta Economica, anche con riferimento ad un singolo elemento contenuto nella Busta dell'Offerta economica di cui al Capo 17;
2. l'Offerta Tecnica non può:
 - comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o incremento dei corrispettivi, pertanto sotto il profilo economico l'importo risultante dal ribasso offerto in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
 - contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del corrispettivo;
 - in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consentano una valutazione univoca;
 - essere in violazione di norme legislative o regolamentari non espressamente derogate o derogabili dalla documentazione posta a base di gara;
3. l'Offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'Offerente (Esecutore e Progettista) mediante la firma dei soggetti che ne hanno la rappresentanza legale o a questi equiparati; in caso di Offerente in Forma aggregata:
 - non ancora costituita formalmente con atto di mandato, la sottoscrizione deve essere apposta da ciascun Operatore economico che partecipa alla predetta Forma aggregata;
 - già costituita formalmente con atto di mandato, la sottoscrizione deve essere apposta dall'Operatore economico mandatario o capogruppo;

4. se l'**Offerta Tecnica**, a giudizio dell'Offerente, contiene segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 35, comma 5, lettera a), del Codice, deve essere corredata da una dichiarazione analitica, motivata, comprovata e documentata puntualmente che dimostri la sussistenza di tali condizioni, fermo restando quanto previsto al punto 25.3.3; dichiarazioni generiche, apodittiche o di stile non hanno rilievo e sono considerate come inesistenti;
5. all'**Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui al punto 24.1.4.

16.2.3 Dichiarazione circa le eventuali richieste di accesso agli atti

Si rimanda agli articoli 35 e 36 del D.Lgs 36/2023 in tema di accesso atti compatibilmente con la messa a regime del processo di digitalizzazione ed il funzionamento della piattaforma digitale.

L'offerente nell'apposito campo inserisce un file "zippato" Copia dell'offerta tecnica con eventuali omissioni con idonea dichiarazione relative alle parti dell'offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali motivandolo espressamente. L'individuazione deve essere precisa e cioè occorre indicare espressamente quali parti della propria offerta siano meritevoli di tutela della riservatezza e deve essere motivata e comprovata.

Con la presente disposizione di gara si intende assolto l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 del D.P.R. 184/06 e con la sopraindicata specificazione da parte del concorrente si intende esercitata la facoltà di cui all'art. 3 comma 2 del D.P.R. 184/06 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso agli atti amministrativi).

17. CAPO 17. CONTENUTO DELLA BUSTA DELL'OFFERTA ECONOMICA (Busta «C»)

La busta dell'Offerta economica deve contenere esclusivamente l'**Offerta economica** di cui al presente Capo.

17.1 Offerta di prezzo

Al terzo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire a pena di esclusione la propria offerta economica secondo le seguenti modalità:

- nel campo "Offerta economica": l'importo offerto contrattuale (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché dei soli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze) .
- nel campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico" la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui dell'art. 108 comma 9 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- nel campo "di cui costi del personale", la stima dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice.
- nel campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza" Il valore individuato dalla Stazione appaltante negli atti di gara, pari a €.241.510,93.= (ai sensi dell'art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008) non soggetti a ribasso.

Seppur l'articolo 41 comma 14 del Codice preveda espressamente che "i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato a ribasso", è comunque fatta salva la possibilità per

il concorrente di dimostrare che un eventuale ribasso anche sul costo della manodopera sia derivante da una più efficiente organizzazione aziendale. (Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 09.06.2023 n. 5665).

Ne deriva che l'importo negoziabile soggetto a ribasso può comprendere anche i costi della manodopera che dovranno essere esplicitati nell'offerta (vedi precedente punto 1 lettera b) e in caso di importo inferiore a quelli stimato dalla stazione appaltante dovrà essere giustificato.

15.C.1 Campo "Allegato all'offerta economica"

Nell'apposito campo "Allegato all'offerta economica", l'operatore economico deve allegare appropriata dichiarazione, conforme al "Modello Offerta", a pena di esclusione, debitamente compilata e firmata digitalmente.

15.C.2 Campo "Documentazione di congruità dell'offerta economica"

Nell'apposito campo "Documentazione di congruità dell'offerta economica", l'operatore economico deve allegare apposita documentazione atta a dimostrare alla stazione appaltante che il prezzo offerto è sufficiente a garantire la corretta e puntuale esecuzione del servizio, per cui le relative giustificazioni possono concretizzarsi nell'illustrazione dei motivi economici e/o tecnici che gli hanno consentito di praticare un determinato ribasso, come ad esempio quelli relativi al processo produttivo, le particolari soluzioni tecniche prescelte o le condizioni particolarmente agevolate di cui può godere, con particolare riguardo al costo della manodopera qualora l'importo dichiarato sia inferiore a quanto preventivato in sede di progettazione.

17.2. Offerta di tempo

Non è prevista l'offerta di riduzione percentuale sul tempo di esecuzione delle prestazioni.

18. CAPO 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108, comma 4 del Codice, applicando il metodo aggregativo-compensatore, sulla base degli elementi di valutazione di cui al presente Capo con le specificazioni previste per ciascuno, così sintetizzati.

Elementi e macroelementi	riferimento	Peso
Offerta tecnica	Capo 16	70
Offerta economica: ribasso del prezzo	Capo 17	30
	Totale	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Gli elementi di valutazione:

sono suddivisi in sub-elementi, con i rispettivi pesi e sub-pesi, come segue:

n.	Elementi (e sub-elementi)	W	
		sub-pesi	pesi
1.	Professionalità		15
A.1	Pertinenza dei contenuti tecnici dei progetti rispetto a quelli dell'intervento da eseguire	15	

2. Caratteristiche Qualitative e Metodologiche			55
B.1	Migliorie del Piano della Sicurezza / Interferenze	20	
B.2	Migliorie per il contenimento di polvere e inquinamento acustico	15	
B.3	Ottimizzazione dei Tempi di Esecuzione	20	
SOMMA dei pesi dell'Offerta tecnica			70

la valutazione dell'**Offerta tecnica** avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazioni di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, in base alla documentazione che costituisce l'**Offerta Tecnica** contenuta nella busta di cui al Capo 16, ed è basata sui criteri descritti nel seguito.

18.1.1 Principi generali e condizioni a presidio della valutazione dell'Offerta Tecnica

I criteri di valutazione sono integrati dalle seguenti condizioni ad applicazione generale:

- 1.a la valutazione tende a privilegiare le **Offerte tecniche** maggiormente:
 - significative sotto i diversi profili previsti;
 - efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
 - connotate da elementi innovativi nei processi e nei contenuti;
 - convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche dell'**Offerta tecnica**;
- 1.b ai fini dell'attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell'**Offerta tecnica** che:
 - sono la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o di provvedimenti di ANAC o di altre autorità, il cui contenuto sia vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, senza alcun contributo apportato dall'autonomia delle conoscenze dell'Offerente;
 - sono estranei agli elementi o ai sub-elementi di cui al punto 16, a prescindere dal loro valore intrinseco;
- 1.c nella valutazione sono privilegiate, in via concorrente con i criteri descritti in precedenza, le **Offerte tecniche** che costituiscono un miglior rapporto tra sintesi, chiarezza e completezza della rappresentazione, nel senso che influiscono sulla riduzione o l'affievolimento della eventuale valutazione positiva le rappresentazioni descrittive prolisse o ridondanti, inutilmente ripetitive di concetti, la cui lunghezza sia idonea a intralciare o rallentare i lavori della Commissione giudicatrice senza che contribuiscano a chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione; al contrario la combinazione tra la sintesi, la chiarezza e la completezza della rappresentazione concorre alla preferenza nella valutazione, quando rende i lavori della Commissione giudicatrice maggiormente spediti e, nel medesimo tempo, maggiormente ponderati e consapevoli.

18.2 Attribuzione dei punteggi agli elementi dell'Offerta tecnica

18.2.1 Valutazione dell'Offerta tecnica

L'attribuzione dei punteggi avviene con le seguenti modalità:

- 1.a a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, ciascun commissario attribuisce un grado di preferenza tramite un valore numerico da 1 (uno) a 6 (sei), con il metodo del «**confronto a coppie**» di cui al paragrafo V, terzo capoverso, lettera b), e capoversi dal settimo al dodicesimo, delle Linee guida n. 2, per quanto non diversamente disposto dal presente punto 18.2, confrontando ciascuna offerta con ognuna delle altre offerte, singolarmente per ciascun sub-elemento di valutazione, utilizzando uno schema di «matrice triangolare alta» o «matrice triangolare superiore» come dallo schema che segue:

Offerenti	A	B	C	D	E	F	N-1	N
	A							
		B						
			C					
				D				
					E			
						F		
							N-1	

1.b il grado di preferenza attribuito a ciascun confronto è espresso con uno dei seguenti valori:

- 6 in caso di preferenza massima o in caso la diversa offerta posta in confronto non sia presente,
- 5 in caso di preferenza grande,
- 4 in caso di preferenza media,
- 3 in caso di preferenza piccola,
- 2 in caso di preferenza minima;
- in caso di parità è attribuito il valore di 1 ad ambedue le offerte della coppia in fase di confronto;
- nel caso in cui un offerente abbia omissso un sub-elemento di valutazione, oppure il sub-elemento offerto sia inammissibile, sempre che non rientri tra le fattispecie di esclusione dell'intera **Offerta tecnica** ai sensi del punto 16.2.2, lettera d), tale sub-elemento non è valorizzato e all'elemento o al sub-elemento dell'offerta posta a confronto nella coppia in esame è attribuito il grado di preferenza che esprime il valore massimo di 6 (sei);

1.c in parziale scostamento dalle Linee guida n. 2, in luogo del confronto a coppie di cui alle lettere a) e b), se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 4 (quattro) al fine di evitare effetti distorsivi e non coerenti del confronto a coppie tipici dei casi di offerte in numero limitato, a ciascun sub- elemento di valutazione che costituisce l'elemento è attribuito un valore numerico, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la scala di valori che segue (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Esempio di valori	Criterio di giudizio della proposta / miglioramento
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

1.d per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è individuato un coefficiente costituito dalla somma (oppure dalla media) dei valori attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo valore complessivo ottenuto dal sub-elemento;

1.e a ciascun singolo sub-elemento è assegnato un punteggio specifico costituito dal prodotto del coefficiente di cui alla lettera d), per il relativo sub-peso di cui al punto 18.1, secondo la formula:

dove:	$P_i = W_i \times C_i / C_{max}$
P_i	Punteggio attribuito al sub-elemento (i) dell'offerta in esame, compreso tra 0 (zero) e il valore di W(i);
W_i	è il sub-peso previsto per il sub-elemento (i) al punto 18.1;
C_i	è il coefficiente del sub-elemento (i) ovvero la somma (o la media) dei valori attribuiti dai commissari al sub-elemento (i);
C_{max}	è il coefficiente più elevato attribuito al sub-elemento (i) tra tutte le offerte, ovvero la media (o la somma) di valore più elevato conseguita dal sub-elemento (i);

1.f a ciascun elemento di valutazione è attribuito un punteggio costituito dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli sub-elementi che lo compongono;

1.g se in relazione a un elemento, suddiviso in sub-elementi nessuna offerta ottiene come punteggio il valore del peso dell'elemento medesimo previsto al punto 18.1, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'elemento all'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio quale somma dei punteggi dei relativi sub-elementi che lo compongono e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l'elemento (cosiddetta riparametrazione di primo livello).

18.2.2 Punteggio complessivo dell'Offerta Tecnica

All'Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono

18.3 Attribuzione dei punteggi agli elementi dell'Offerta economica

18.3.1 Attribuzione dei punteggi all'Offerta di prezzo (peso 20)

Quanto all'offerta economica, il punteggio di punti 20 sarà attribuito automaticamente tramite la Piattaforma Regionale Sintel – **Formula al Prezzo Minimo**

Si rimanda alla Guida alle formule di aggiudicazione disponibile presso il portale di Aria.

18.4 Valutazione e attribuzione dei punteggi e formazione della graduatoria

Alla conclusione della seduta a ciascuna offerta è attribuito il punteggio complessivo ottenuto sommando al punteggio ottenuto dall'Offerta tecnica di cui al punto 18.2 il punteggio ottenuto dall'Offerta economica di cui al punto 18.3.1. Sulla base di tale punteggio complessivo è formata la graduatoria provvisoria.

Si precisa che:

1. ai fini dell'efficacia e validità giuridica dell'offerta, è considerata l'Offerta economica redatta dall'Offerente sul Documento di offerta predisposto dalla Stazione appaltante, scaricato, sottoscritto e poi ricaricato sulla Piattaforma telematica, rispetto a quella, se diversa nei valori, formulata nei campi della Piattaforma e generata dalla stessa Piattaforma;
2. ai fini dei calcoli per la formulazione della graduatoria (somme, medie, soglie di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito o generato dalla predetta Piattaforma.

19. CAPO 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice:

- a è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 (tre) soggetti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto; per ciascuno dei commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, comma 9, del Codice; a tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante ai sensi degli articoli 47 e 48 del d.P.R. n. 445 del 2000 e presentano un proprio curriculum;
- b è responsabile della valutazione delle **Offerte tecniche** di cui al punto 18.2; la valutazione delle **Offerte economiche** di cui al punto 18.3 e la formazione della graduatoria di cui al punto 18.4, trattandosi di operazioni meramente aritmetiche e vincolate, senza apprezzamenti tecnici, saranno devolute da Seggio di Gara anche senza la presenza della Commissione giudicatrice;
- c dopo la conclusione della valutazione delle Offerte tecniche di cui al punto 18.2, sono resi note le generalità dei componenti della Commissione giudicatrice, corredata al curriculum di ciascuno di essi, mediante pubblicazione sul Profilo di committente ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Codice.

20. CAPO 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

20.1 Disciplina generale delle sedute di gara

Lo svolgimento delle sedute avviene con le seguenti modalità:

1. tutte le operazioni di gara si svolgono **con utilizzo della Piattaforma telematica (SINTEL)**, ferma restando la pubblicità finale dell'esito dei singoli sub-procedimenti, di quanto previsto nel seguito;
2. in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute, il responsabile del seggio di gara svolge in forma riservata le valutazioni in relazione:
 - ai motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, alle condizioni che coinvolgono gli aspetti della riservatezza;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non possa essere turbato o influenzato, nemmeno in ipotesi, dalla presenza degli Operatori economici o di terzi;
 - ad analisi di dettaglio del contenuto specifico di dichiarazioni complesse, purché di queste sia garantita la loro conservazione, integrità e la non manomissione;
3. si svolgono sempre in forma riservata, ferma restando la verbalizzazione:
 - l'eventuale procedimento riscontro al soccorso istruttorio di cui al Capo 14;
 - le sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione e il giudizio sull'**Offerta tecnica** di cui al Capo 18;
 - l'eventuale procedimento di verifica in contraddittorio delle giustificazioni delle offerte anomale o anormalmente basse di cui al Capo 23;
4. le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli Operatori economici o delle Offerte, per cause di forza maggiore, per il superamento degli orari d'ufficio non altrimenti rimediabili o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
5. in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica con aggiornamento ad altra data, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori è comunicata con le modalità di cui al punto 2.2;
6. le operazioni di gara si possono svolgere anche senza la presenza fisica degli Offerenti in quanto

la gara è indetta e svolta in forma telematica, idonea a fornire certezza sull'identità degli Offerenti e ad assicurare l'immodificabilità della documentazione e delle offerte, consentendo di tracciare qualsivoglia apertura dei file presentati; tali caratteristiche sono idonee a soddisfare l'interesse pubblico alla trasparenza e imparzialità predicate da una giurisprudenza univoca e costante, anche in considerazione dell'abrogazione dell'articolo 120 del Regolamento generale.

20.2 Individuazione degli Offerenti

Nel luogo, nel giorno e nell'ora comunicate agli Offerenti con le modalità di cui al punto 2.2, con almeno 1 (un) giorno lavorativo di anticipo, il seggio di gara provvede a verificare la correttezza della presentazione delle offerte e in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione. In questa fase, prima di qualunque altro adempimento sono esclusi senza necessità di procedere oltre, gli Offerenti

la cui offerta:

- è pervenuta dopo il termine perentorio di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
- non consente l'individuazione degli Offerenti;
- non contiene l'**Offerta tecnica** o l'**Offerta economica** oppure contiene l'**Offerta economica** all'interno dell'**Offerta tecnica** o all'interno della documentazione amministrativa;

ovvero che concorrono in violazione dei divieti di partecipazione plurima, di avalimento plurimo o di conflitto tra partecipazione e avalimento, se rilevato direttamente in fase di apertura della gara.

21. CAPO 21. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

21.1 Esame della documentazione amministrativa ed esclusioni

Fermo restando quanto previsto al punto 20.2, l'esame della documentazione amministrativa riguarda i motivi di esclusione di cui al Capo 6, i requisiti di selezione di cui al Capo 7 e, ove presenti o necessarie, le condizioni di cui al Capo 8 e al Capo 9, con particolare riferimento a quanto dichiarato nel DGUE e suoi allegati, di cui al punto 15.2 nonché le eventuali dichiarazioni integrative di cui al punto 15.3; l'esame avviene contestualmente o immediatamente in successione all'individuazione degli Offerenti di cui al punto 20.2. Il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ed esclude gli Offerenti che, in relazione a sé stessi o agli altri Operatori economici coinvolti nel procedimento, che:

1. non hanno sottoscritto la Documentazione amministrativa, per quanto di pertinenza, ai sensi dei punti o hanno apposto una sottoscrizione non idonea a ricondurla alla responsabilità dell'Operatore economico, salvo che la documentazione possa essere attribuita senza equivoci allo stesso Operatore economico;
2. in una o più d'una delle dichiarazioni:
 - hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili col soccorso istruttorio di cui al Capo 14, previste inderogabilmente da una disposizione di legge, dal Codice, da una disposizione di attuazione vincolante dello stesso Codice o dal Disciplinare di gara;
 - hanno dichiarato o esposto fatti o condizioni mendaci, prodotto documenti falsi oppure omesso dichiarazioni e condizioni rilevanti ai fini della partecipazione con l'intento di essere ammessi;
 - presentano irregolarità o carenze che non consentono l'individuazione del soggetto

responsabile della stessa;

3. incorrono in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:
 - motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma degli stessi motivi di esclusione;
 - dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
 - assenza o carenza di requisiti, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, con inammissibilità della integrazione postuma;
 - assenza o carenza dei requisiti, di documentazione o di dichiarazioni risolvibile solo con la produzione di documentazione o dichiarazioni postume radicalmente nuove o formate tardivamente;
4. in caso di Forma aggregata:
 - non hanno indicato il mandatario o capogruppo, o hanno indicato un mandatario o capogruppo carente dei requisiti richiesti per tale ruolo, oppure non hanno indicato le quote di partecipazione;
 - motivi di esclusione risolvibili solo con l'espulsione o il recesso di soggetti per i quali ricorrono i motivi ostativi;
5. in caso di ricorso all'avvalimento:
 - hanno presentato un contratto di avvalimento nullo ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile;
 - non hanno presentato le dichiarazioni reciproche di cui al punto 8.1.1, lettera c), quali adempimenti autonomi e non surrogabili dal contratto di avvalimento;
 - non hanno presentato il contratto di avvalimento, fermo restando quanto previsto al punto 8.2.1, lettere c) e d);
6. non hanno effettuato il versamento in favore di ANAC, fermo restando il rimedio per la mera assenza dell'attestazione del versamento effettuato nei termini, secondo quanto previsto al punto 12.1.
7. non hanno effettuato la presa visione dei luoghi alle condizioni di cui al Capo 11.

21.2 Disposizioni di chiusura in materia di esclusioni

Sono comunque esclusi gli Offerenti in caso di soccorso istruttorio di cui al Capo 14, risultato infruttuoso per inutile decorso del termine o per rimedio inadeguato alla richiesta della Stazione appaltante secondo la disciplina di cui al punto 14.1.3 o le cui dichiarazioni o documentazioni presentate in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio non sono idonee a rimediare alle irregolarità. Sono altresì esclusi gli Offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate successivamente con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante. Al termine delle operazioni di esame della Documentazione amministrativa, ivi compresi i riscontri all'eventuale sub-procedimento di soccorso istruttorio:

1. sono individuati gli Offerenti ammessi e gli Offerenti esclusi e, per questi ultimi, sono riportate le relative motivazioni anche sommariamente in modo da individuare con sufficiente completezza e intelligibilità i vizi che hanno comportato l'esclusione;
2. ai sensi dell'articolo 90 comma 1, del Codice, le esclusioni sono rese note mediante la pubblicazione sulla Piattaforma telematica o sul Profilo di committente e sono comunicate agli Operatori economici esclusi con le modalità di cui al punto 2.2;
3. la Stazione appaltante procede nell'esperimento di gara e alla eventuale aggiudicazione anche in presenza di un solo Offerente ammesso.

22. CAPO 22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

22.1 Gestione delle Offerte tecniche

22.1.1 Apertura delle Offerte tecniche

Senza soluzione di continuità con le ammissioni di cui al Capo 21, oppure con differimento ad altra data e ora, rese note con le modalità di cui al punto 2.2, il Seggio di Gara procede, all'apertura delle Buste dell'**Offerta tecnica**, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione tecnica discrezionale e le trasmette alla nominata Commissione Giudicatrice.

22.1.2 Esame di merito delle Offerte tecniche

La Commissione giudicatrice:

1. in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste dell'**Offerta tecnica** di cui al Capo 16, alla valutazione degli elementi tecnici nel rispetto di quanto e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui ai punti 18.1 e 18.2;
2. può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del Codice;
3. sono escluse le offerte:
 - mancanti della sottoscrizione di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa **Offerta tecnica** sia riconducibile con assoluta certezza all'Operatore economico Offerente, in quanto la firma compare comunque in qualche punto significativo della stessa Offerta tecnica, tale da non far dubitare della paternità della medesima e dell'assunzione della relativa obbligazione;
 - che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 16.2.2, lettere a), b) e c);
 - che rappresentano una soluzione incompatibile con la documentazione a base di gara tale da configurare il vizio *aliud pro alio*.

22.1.3 Conclusione dell'esame delle Offerte tecniche

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle **Offerte Tecniche**:

1. assegna il punteggio a ciascuna **Offerta Tecnica**, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
2. effettua le verifiche di cui al punto 18.2.2, verbalizzando i punteggi attribuiti a ciascuna **Offerta tecnica**, e formula la graduatoria provvisoria delle sole **Offerte tecniche**;
3. se vi è una sola Offerta ammessa, venendo meno l'oggetto del giudizio di merito in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente e in oggettiva assenza di controinteressati, può limitarsi all'accertamento dell'ammissibilità dell'unica **Offerta tecnica** e alla sua compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di cui al Disciplinare di gara e ai documenti posti a base di

gara. In tal caso:

- non trova applicazione alcuna soglia di anomalia né alcuna soglia di sbarramento;
- l'eventuale verifica di cui al Capo 23 è effettuata se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 110 del Codice.

22.2 Gestione delle Offerte economiche

22.2.1 Apertura delle Offerte economiche

La Commissione giudicatrice, oppure, qualora la Commissione giudicatrice sia stata congedata, il seggio di gara nel giorno e nell'ora comunicati agli Offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 2.2, procede alla lettura dell'esito provvisorio di cui al precedente punto 22.1.3, relativo alle sole **Offerte tecniche**, quindi procede immediatamente all'apertura delle Buste dell'**Offerta economica** in sequenza e provvede:

1. a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
2. a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
3. alla lettura, ad alta voce, della misura delle offerte, distintamente per ciascun Offerente, nonché delle altre indicazioni richieste a corredo della stessa l'Offerta economica;
4. ad accertare l'assenza dei vizi escludenti di cui al successivo punto 22.2.2.

22.2.2 Cause di esclusione in fase di esame dell'Offerta Economica

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:

1. mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di Offerenti in Forma aggregata non perfezionata, di uno dei soggetti competenti degli Operatori economici raggruppati o consorziati;
2. che incorrono in una delle seguenti condizioni:
 - non contengono l'indicazione dell'offerta, oppure contengono un'offerta in misura pari o superiore al prezzo posto a base di gara;
 - l'indicazione del prezzo è espressa in forma anormale per l'errata sequenza delle cifre o dei caratteri, oppure per l'ambigua collocazione della punteggiatura (della virgola o dei punti che distinguono le migliaia o i decimali) salvo che, in quest'ultimo caso, la volontà dell'Offerente possa essere ricostruita mediante chiara e inequivocabile interpretazione;
3. che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
4. di Offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, anche se la circostanza non era stata accertata o non era stata definitivamente accertata nella fase di cui al punto 20.2, lettera b);
5. in relazione alle quali, il RUP, la Stazione appaltante, la Commissione giudicatrice o il seggio di gara ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

22.2.3 Valutazione dell'Offerta economica e graduatoria

Senza soluzione di continuità si procede all'attribuzione del punteggio complessivo e alla formazione della graduatoria con le modalità di cui al punto 18.4. Quindi:

1. qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al punto 22.3, lettera a) o lettera b), ovvero nessuna offerta ammessa sia da considerare anormalmente bassa, il RUP formula la proposta di aggiudicazione a favore dell'Offerente la cui offerta risulta prima in graduatoria avendo ottenuto il punteggio complessivo più elevato e procede ai sensi del Capo 24;

2. qualora ricorra una delle condizioni di cui al punto 22.3, lettera a) o lettera b), ovvero l'offerta risultata migliore sia da considerare anormalmente bassa, il RUP procede alla relativa verifica in contraddittorio ai sensi del Capo 23; in tal caso la proposta di aggiudicazione del RUP è rinviata alla conclusione del subprocedimento di verifica delle offerte anormalmente basse.

22.3 Offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a che ottengono contemporaneamente:
 - un punteggio relativo all'elemento prezzo di cui al punto 18.3.1 pari o superiore ai 4/5 (quattro quinti) del punteggio massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo ;
 - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, pari o superiore ai 4/5 (quattro quinti) della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti gli elementi diversi dal prezzo ;
- b che, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Codice, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
- c se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la seduta è sospesa e, in tal caso:
 - gli atti sono rimessi al RUP al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 110, del Codice, come previsto al Capo 23;
 - è fissata la data e l'ora della nuova seduta pubblica, da comunicare agli Offerenti con le modalità di cui al punto 2.2, per la definizione dell'esito del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni delle offerte anomale o anormalmente basse.

23. CAPO 23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

23.1 Disciplina della verifica

Quando ricorre una delle condizioni di cui al punto 22.3, lettera a) o lettera b), si procede alla verifica delle offerte anomale o anormalmente basse. A tal fine il RUP:

1. richiede per iscritto all'Offerente titolare della prima migliore offerta anormalmente bassa, oppure ai titolari delle prime offerte anormalmente basse, di presentare le giustificazioni, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni; nella richiesta il RUP può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse invitando i destinatari a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 23.2;
2. l'esame delle giustificazioni è effettuato fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;
3. se lo ritiene opportuno, può avvalersi del supporto della Commissione giudicatrice di cui al Capo 20 o di altra commissione appositamente costituita o da altri soggetti competenti individuati con le modalità previste dall'ordinamento e per i quali non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 51 del codice di procedura penale;
4. verifica in **seduta riservata** le giustificazioni pervenute dall'Offerente tenendo conto degli elementi costitutivi dell'offerta;
5. se ritiene le giustificazioni sufficienti a dimostrare la congruità dell'Offerta, procede ai sensi del Capo 24;
6. se ritiene le giustificazioni palesemente incongrue tali da essere irrimediabili procede motivatamente all'esclusione dell'offerta giudicata incongrua;
7. se ritiene le giustificazioni insufficienti, contraddittorie o comunque non idonee né ad

escluderne l'anomalia ai sensi della lettera e), né ad accertarne la non congruità ai sensi della lettera f), può chiedere, per iscritto o anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo di ulteriori 5 (cinque) giorni per il riscontro; quindi provvede alla decisione motivata; l'Offerente non può dolersi del mancato ricorso alle previsioni di cui alla presente letterag);

8. le giustificazioni tardive, pervenute dopo l'adozione del provvedimento di cui al punto 23.2.3, non possono essere prese in considerazione;
9. nel caso di mancata presentazione delle giustificazioni ovvero di presentazione gravemente tardiva ai sensi della lettera h), il RUP esclude l'offerta anormalmente bassa motivando sulla base di quanto già agli atti.

23.2 Contenuto delle giustificazioni

23.2.1 Forma delle giustificazioni

Le giustificazioni devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'Offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni e, sempre che sia ritenuto utile ai fini delle giustificazioni, corredate da un eventuale proprio computo metrico o metrico estimativo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato il contenuto qualitativo e quantitativo dell'offerta; in ogni caso:

1. le giustificazioni devono essere sottoscritte con le stesse modalità previste per l'offerta;
2. le giustificazioni devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'**Offerta tecnica** di cui al Capo 16, come presentata dall'Offerente; pertanto, devono considerare ai fini della congruità gli eventuali maggiori oneri, anche mediante apposita valorizzazione economica, derivanti dall'esecuzione quale obbligo contrattuale di quanto previsto nella predetta **Offerta tecnica**;
3. se le giustificazioni, a giudizio dell'Offerente, contengono in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a), del Codice, devono essere corredate da una dichiarazione analitica, motivata, comprovata e documentata puntualmente che dimostri la sussistenza di tali condizioni, fermo restando quanto previsto al punto 25.3.3; dichiarazioni generiche, apodittiche o di stile non hanno rilievo e sono considerate come inesistenti.

23.2.2 Contenuto di merito

Le giustificazioni, sottoscritte dall'Offerente, devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'Offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni e, sempre che sia ritenuto utile ai fini delle giustificazioni, corredate da un eventuale proprio computo metrico o metrico estimativo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato il contenuto qualitativo e quantitativo delle prestazioni offerte. Le giustificazioni:

- 2.a.soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
 - 2.a.1 l'economia del procedimento di svolgimento delle prestazioni;
 - 2.a.2 le soluzioni tecniche e metodologiche adottate;
 - 2.a.3 le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'Offerente per eseguire le prestazioni;
 - 2.a.4 l'eventualità che l'Offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'Offerente dimostri chedetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 110, comma 6, del Codice;
- 2.b possono riguardare ogni altra condizione che l'Offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai servizi da aggiudicare, fermo restando che non sono ammesse se:
 - 2.b.1 basate in modo determinante su prezzi di materiali, attrezzature, noleggi o opere

- compiute, palesemente fuori mercato, tali da pregiudicare gravemente il buon esito dell'esecuzione;
- 2.b.2 basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati alle giustificazioni (nei limiti nei quali sono ammesse le prestazioni in subappalto), se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai costi del lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva per il comparto al quale appartengono i prestatori d'opera del subappaltatore;
- 2.b.3 basate su prezzi proposti in contratti di forniture o noleggi che siano a loro volta palesemente anomali o fuori mercato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
- 2.b.4 se contraddicono in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
- 2.c non sono altresì ammesse che:
- 2.c.1 non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza ove intrinsecamente connesse alle singole prestazioni, nonché dei relativi costi aziendali se sostenuti o da sostenere;
- 2.c.2 in relazione alle spese generali, le indichino in misura insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente irragionevole;
- 2.c.3 in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- 2.d in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'Offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o dimostrazione con riferimento:
- 2.d.1 a specifiche prestazioni remunerate per le quali l'Offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
- 2.d.2 ai mezzi, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
- 2.d.3 alle spese generali e costi indiretti di commessa: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- direzione dell'Operatore economico (costi dello studio, dell'ufficio, della sede operativa);
 - eventuali consulenze esterne, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti a terzi e l'incasso delle fatturazioni dei corrispettivi;
 - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali, distinto e diverso dagli oneri di sicurezza aziendali di cui alla lettera c), sub. c.1), che devono essere indicati separatamente e congrui con quanto indicato al punto 17.1, lettera d), anche ai fini di cui all'articolo 108, comma 9, del Codice;
- 2.d.4 all'utile;

2.e con riferimento al costo del personale:

- non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'Operatore economico, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
- non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dagli stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
- devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza, nonché in relazione con la formazione delle squadre utilizzate;
- non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o dipendente, ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate.

Conclusione del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni

La conclusione del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni delle offerte anormalmente basse è disposta con atto del RUP, che decide sull'accoglimento delle stesse o sul loro rigetto con la relativa esclusione dell'offerta, come segue:

1. formula la proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta non giudicata anomala, per la quale si procede ai sensi del Capo 24;
2. se risulta la presenza di due o più offerte uguali per le quali la verifica è conclusa positivamente:
 - si procede all'aggiudicazione all'Offerente in possesso di certificazione UNI ISO 37001:2016: «Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione» rilasciata da un organismo accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2015;
 - se le offerte uguali sono tutte in possesso della predetta certificazione oppure ne sono tutte sprovviste si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico tra le stesse;
3. se un'offerta, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni risulti, nel complesso, inaffidabile o incongrua, la esclude;
4. nel caso di cui alla lettera c), il procedimento è reiterato in relazione all'offerta che segue immediatamente in graduatoria.

24. CAPO 24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

24.1 Aggiudicazione

24.1.1 Adempimenti preliminari e gestione della proposta di aggiudicazione

Prima dell'aggiudicazione la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione di cui al punto 22.2.3, lettera a), in caso di assenza di offerte anormalmente basse di cui al punto 23.2.3, lettera a), in presenza di offerte anormalmente basse adeguatamente giustificate, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara, quindi:

1. ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del Codice dei contratti, approva la proposta di aggiudicazione, in assenza di provvedimenti ostativi, la proposta si intende approvata, fatto salvo quanto previsto al punto 24.1.2 in materia di aggiudicazione;
2. richiede al concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e del rispetto dei requisiti di selezione di cui all'articolo 100 del medesimo Codice, i relativi documenti a comprava degli

- stessi;
3. verifica d'ufficio la comprova delle dichiarazioni e dei requisiti di selezione cui alla lettera b) per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione;
 4. se le relative documentazioni o notizie non sono disponibili con le modalità predette, effettua la verifica mediante richiesta scritta all'Operatore economico con le modalità di cui al punto 2.2, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;
 5. in caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, procede alla revoca dell'aggiudicazione, e allo scorrimento della graduatoria, effettuando le verifiche con riferimento all'Operatore economico subentrante;
 6. in ogni caso, ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 96, comma 1, del Codice, in ogni momento del procedimento può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, e in caso di verifica negativa:
 - se non è stata ancora disposta l'aggiudicazione esclude l'Offerente per il quale non sono confermate le dichiarazioni già presentate;
 - revoca l'aggiudicazione se accerta in capo all'aggiudicatario l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
 - procede, in tutti i casi, alla segnalazione all'ANAC delle circostanze di cui alla presente lettera f);
 7. nel caso l'offerta oggetto della proposta di aggiudicazione non sia stata oggetto di verifica di congruità ai sensi del Capo 23, verifica il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui all'articolo 110, comma 5, lettera d), richiedendo, se del caso, i documenti necessari a tale verifica. Si applica per analogia il procedimento di cui ai punti 23.1 e 23.2.3, in quanto compatibili.

24.1.2 Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 24.1.1, lettera a) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:

1. ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
2. ai sensi dell'articolo 17, comma 5, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo 6 e del possesso dei requisiti di selezione di cui al Capo 7;
3. può essere negata dalla Stazione appaltante, con provvedimento motivato, ai sensi dell'articolo 108, comma 10, del Codice, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggettodel contratto;
4. la Stazione appaltante procede, entro 5 (cinque) giorni successivi all'aggiudicazione, alle comunicazioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), del Codice e alle pubblicazioni previste dagli articoli 27, comma 4, e 111 del medesimo Codice; dal primo di tali adempimenti, anche nelle more dell'efficacia del provvedimento di aggiudicazione, decorrono i termini di sospensione per la stipulazione del contratto di cui al punto 24.2.1. lettera a), nonché i termini per la notifica del ricorso amministrativo di cui al punto 25.4.1.

24.1.4 Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale successiva stipula del contratto. Resta fermo che:

1. l'**Offerta tecnica** dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso lo schema di contratto e confluisce nel progetto definitivo da redigere

- e approvare e nel contratto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
2. fermo restando quanto previsto alla lettera a), il RUP, se del caso in contraddittorio con l'aggiudicatario, per quanto lo ritenga necessario o anche solo opportuno provvede ad integrare lo schema di contratto completandone e adeguandone le clausole con quanto risultante dal provvedimento di aggiudicazione e, in particolare, aggiungendo o inserendo clausole integrative, eventualmente corredando lo schema di contratto con appositi allegati, al fine di recepire le obbligazioni dell'**Offerta tecnica**;
 3. i vincoli contrattuali di natura economica, con particolare riferimento al corrispettivo, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'**Offerta tecnica**, pertanto l'importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni derivati dall'Offerta economica sono insensibili e non possono essere in alcun modo incrementati in presenza dei maggiori oneri che l'aggiudicatario sostiene o deve sostenere per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria **Offerta tecnica**, anche con riferimento alle maggiori risorse umane e strumentali rispetto a quelle definite nel calcolo dei corrispettivi posto a base di gara.

24.2 Stipula del contratto

24.2.1 Condizioni per la stipula del contratto

Il contratto:

1. non può essere stipulato prima che venga disposta l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del Codice;
2. ai sensi dell'articolo 55, comma 1, del Codice, è stipulato, in assenza di motivi ostativi, entro 35 (trentacinque) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e salvo un minor termine imposto dalla Stazione appaltante con ordine di servizio o convocazione per la verbalizzazione dell'inizio delle prestazioni;
3. è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico informatico, oppure in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata autenticata.

24.2.2 Obblighi dell'aggiudicatario e adempimenti per la stipula del contratto

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione, a fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo; in particolare:

1. se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
2. a provare alla Stazione appaltante di essere titolare di una o più polizze di assicurazione per responsabilità civile professionale e i rischi connessi, ai sensi del punto 24.2.3;
3. a costituire e depositare presso la Stazione appaltante la garanzia definitiva di cui all'articolo 117, comma 1, del Codice, nella misura, con le modalità e alle condizioni di cui al punto 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto;

4. a costituire e depositare presso la Stazione appaltante una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nella misura, con le modalità e alle condizioni di cui al punto 2.11 del Capitolato Speciale d'Appalto;
5. a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, compresi gli oneri fiscali quali imposte e tasse, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula; tali spese sono interamente a carico dell'aggiudicatario;
6. a sottoscrivere, ove previsto e se non ancora sottoscritto, il documento di cui al punto 25.2;
7. se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui al presente punto in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'aggiudicatario e la sua sostituzione; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione, nonché la segnalazione ad ANAC.

24.2.3 Assicurazione professionale

L'aggiudicatario deve essere munito della copertura assicurativa per responsabilità civile, ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice, **specifica per tutte le attività oggetto del contratto da affidare (progettazione ed esecuzione)**, stipulata autonomamente oppure in appendice o ad integrazione della polizza assicurativa già posseduta, alle seguenti condizioni:

1. deve essere idonea a coprire i danni provocati nell'esercizio dell'attività di competenza, ovvero derivanti da qualsiasi fatto commesso od omesso nell'esecuzione, che possano determinare a carico della Stazione appaltante nuove spese o maggiori costi, con riferimento esplicito al contratto aggiudicato, come da Capitolato speciale d'appalto;
2. deve essere valida ed efficace dalla data del verbale di consegna fino all'approvazione del collaudo;
3. non concorrono utilmente al raggiungimento dell'importo assicurato di cui alla lettera a), gli importi oggetto di franchigia, di scoperto o di clausole di stop loss previste dal contratto di assicurazione, a meno che lo stesso contratto preveda l'obbligo per l'assicuratore di pagare comunque in nome e conto dell'assicurato anche gli importi rimasti a carico di quest'ultimo;
4. in caso di Offerente in Forma aggregata la polizza deve prevedere espressamente la copertura assicurativa di tutti i partecipanti alla Forma aggregata; in ogni caso deve prevedere la copertura assicurativa anche dei dipendenti e collaboratori dell'aggiudicatario; sono ammesse polizze separate tra i diversi operatori economici in Forma aggregata solo se dalle polizze risulti il vincolo di responsabilità solidale; tale eventuale suddivisione opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante;

25. CAPO 25. NORME FINALI

25.1 Tracciabilità dei flussi finanziari

25.1.1 Obblighi di comunicazione ai fini della tracciabilità

L'aggiudicatario del contratto:

1. deve comunicare alla Stazione appaltante:
 - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del contratto oggetto della presente procedura;
 - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

ogni modifica sopravvenuta relativa ai dati già trasmessi in precedenza.

2. deve effettuare la comunicazione entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione per operazioni finanziarie relative al contratto oggetto della presente procedura;
3. se trattasi di persona giuridica, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante o un soggetto a questi equiparato in quanto ha il potere di vincolare l'aggiudicatario;
4. è obbligato a riportare gli obblighi di tracciabilità in tutti gli atti negoziali della filiera, quali i contratti di subappalto o sub-affidamento, gli atti di mandato se trattasi di aggiudicatario in Forma aggregata e nei contratti di avalimento se prevedono un corrispettivo a favore dell'Operatore economico ausiliario;
5. se trattasi di aggiudicatario in Forma aggregata e gli atti costitutivi di questa prevedano pagamenti distinti, la comunicazione deve essere presentata da ciascun Operatore economico aggregato.

25.1.2 Controlli ai fini della tracciabilità

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione delle comunicazioni di cui al punto 25.1.1 comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n. 136 del 2010), nonché la sospensione di qualunque erogazione a suo favore. Inoltre:

- il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto;
- in occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto oggetto della presente procedura.

25.2 Codice etico e Patto di integrità

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 4, del DGUE)

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e ai doveri richiamati nel Codice etico e ai principi e alle previsioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'articolo 1, commi da 5 a 13, del decreto legislativo n. 190 del 2012. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati insieme alla documentazione di gara

25.3 Definizioni delle controversie

25.3.1 Controversie in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'Operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, Sezione di Brescia, come segue:

1. il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione

appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;

2. il termine per la notificazione del ricorso decorre:

- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Piattaforma di Pubblicità a Valore Legale degli atti garantita dalla BDNCP per cause che ostano alla partecipazione;
- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione dalla procedura oppure la cui conoscenza risulta comunque comprovata;
- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, reso noto o del quale si è avuta conoscenza con le modalità previste al capoverso precedente, se presentato contro l'aggiudicazione.

25.3.2 Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento di accordo bonario ai sensi degli articoli 210, 211 e 212 del Codice, se non risolte, sono deferite all'Autorità giudiziaria, Foro competente territorialmente in relazione alla sede legale della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

25.3.3 Transazione

Le controversie relative a diritti soggettivi possono essere risolte mediante transazione in applicazione del combinato disposto dell'articolo 212 del Codice e degli articoli 1966 e 1967 del codice civile, esclusivamente ove ricorrano ambedue le seguenti condizioni:

1. non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale;
2. si tratti di diritti nella disponibilità delle parti e non comportino elusione del corretto esercizio della funzione pubblica.

25.3.4 Supplente

Ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 2, del Codice, in caso di fallimento o liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, sono interpellati progressivamente gli Operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni. L'affidamento è subordinato alle seguenti condizioni:

1. l'Operatore economico interpellato deve essere ancora in possesso dei requisiti necessari all'assunzione delle obbligazioni contrattuali;
2. l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta;
3. se l'offerta dell'aggiudicatario originario era stata giudicata anormalmente bassa, l'Operatore economico che aspira al subentro deve presentare le proprie giustificazioni ai sensi del Capo 23;
4. l'inerzia dell'Operatore economico interpellato, trascorsi 15 (quindici) giorni dalla richiesta della Stazione appaltante, costituisce a tutti gli effetti a rinuncia

25.4 Trattamento dei dati personali

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità:

L'offerente dovrà indicare le parti dell'offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali motivandolo espressamente. L'individuazione deve essere precisa e cioè occorre indicare espressamente

quali parti della propria offerta siano meritevoli di tutela della riservatezza e deve essere motivata e comprovata.

Ciascun operatore economico concorrente che abbia dichiarato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della limitazione all'accesso di cui al citato art. 53, comma 5, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016, s'impegna a depositare/trasmettere presso gli Uffici dell'U.O.C. Acquisti e Logistica dell'Azienda i files presentati in sede di gara, oscurati esclusivamente per le parti considerate "non accessibili", entro il termine perentorio di 5 giorni solari dalla data di richiesta trasmessa dall'Azienda avvalendosi di Piattaforma SinTel. In caso di mancato deposito/trasmisione della documentazione "oscurata" entro il termine sopra indicato l'Amministrazione procedente si considera autorizzata a soddisfare la richiesta di accesso di altro operatore economico per la totalità della documentazione prodotta.

Sarà in ogni caso garantito l'accesso integrale alla documentazione tecnica prodotta nei confronti del concorrente che ne faccia richiesta nella fattispecie di cui al comma 6, art. 53, D. Lgs. n. 50/2016.

Resta in ogni caso inteso che qualsiasi richiesta di limitazione all'accesso alla documentazione generalizzata alla totalità dell'offerta tecnica prodotta ovvero a parti estese o significativamente rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio qualitativo, non potrà essere accolta dall'Azienda concedente.

25.5 Disposizioni di chiusura

La Stazione appaltante si riserva, con proprio provvedimento, senza che ciò comporti alcun riconoscimento agli Offerenti, nonché all'eventuale aggiudicatario, di rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

- a di differire, spostare o sospendere il procedimento di gara;
- b di non procedere all'aggiudicazione nel caso di cui all'articolo 108, comma 10, del Codice, ovvero se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- c di non procedere all'aggiudicazione o, dopo l'eventuale aggiudicazione, di revocare l'aggiudicazione e non procedere alla stipula del contratto, con provvedimento motivato:
 - fuori dal caso di cui all'articolo 108, comma 10, del Codice, con motivazione che escluda l'applicabilità dell'articolo 1355 del codice civile;
 - nel caso pervengano, in capo all'aggiudicatario, uno o più motivi di esclusione o il venir meno di uno o più requisiti di selezione;